IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. XI - Novembre 1928

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **S. C. dei Sacramenti.** *Romana et aliarum.* Circa gli esercizi di ordinazione, p. 321. - **S. C. del Concilio:** *Diœcesis P.* Di una eredità fiduciaria, p. 324. - **CONSULTAZIONI.** I. Circa arretrati di congrue di parrocchie unite a Capitolo, p. 327. II. Circa una pretesa tassa d'ingresso, p. 330. -- **QUESTIONI.** I. Circa la precedenza nel Collegio dei parroci, p. 336. II. Circa gli obblighi di una Confraternita i cui beni sono stati indemaniati, p. 340. — **QUESITI MINORI** (n. 52-56), p. 342. — **BREVI RISPOSTE** (n. 71-87), p. 346. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 348. -- **RECENSIONI**, p. 352.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Circa gli esercizi spirituali da premettersi agli Ordini maggiori [*A. A. S.*, *XX*, *359*].

Romana et aliarum. – *27 aprile 1928.* — L'Ordinario di Serajevo (*Vrhbosnen.*) domandò alla Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice la soluzione di questo dubbio pratico: *An mens sit legislatoris, ut praescriptum can. 1001 § 1 adamussim servetur etiam in casu, in quo alicui omnes ordines sacri brevissimo tempore, ex. gr. spatio unius mensis, conferantur.*

Com'è chiaro non si faceva questione della interpretazione del Codice; ma si proponeva soltanto un caso in cui la sua esecuzione sembra materialmente impossibile: la legge comune procede infatti benissimo quando tutto si fa secondo la regola, e nel caso, osservando gli intervalli prescritti. Ma la legge stessa concede ai Vescovi la facoltà di dispensare da tali intervalli: e finchè l'uso di questa facoltà permette ancora di osservare la prescrizione del tempo, di esercizi spirituali, non v'è difficoltà; questa invece sorge quando circostanze eccezionali impongano tale dispensa dagli interstizi da doversi p. es. conferire tutti i tre Ordini sacri nello spazio di pochissimi giorni, anche meno dei quindici che, come minimo, vuole il Codice per gli esercizi (sei pel suddiaconato, tre pel diaconato, sei pel Sacerdozio). Come fare in tal caso? Oppure il caso è semplicemente escluso, nel senso che il Vescovo non ha facoltà di dispensare dagli interstizi, se non in guisa che il candidato « intra semestre ad plures Ordines sacros promovendus sit »? È forse questa la mente del Codice, di limitare con la facoltà di dispensa dagli interstizi? E se no, come provvedere?

A dichiarare autenticamente la mente del Codice, certo non è competente se non la Commissione Pontificia. Ma questa rimise il dubbio alla Sacra Congregazione dei Sacramenti. Con ciò la questione pregiudiziale era risolta, nel senso che tale *non* era la mente del Legislatore, di limitare l'uso della facoltà dei Vescovi in dispensare dagli interstizi solo sino a quel punto (semestre o meno) in cui si potesse osservare il prescritto circa gli esercizi spirituali:

alla Sacra Congregazione dei Sacramenti toccava prescrivere la norma di seguire nei casi rari ed eccezionali in cui quel prescritto *minimo* tempo (sei per il Suddiaconato, tre pel Diaconato e sei pel Sacerdozio) non potesse, dispensandosi gli interstizi, osservare. E la Sacra Congregazione ha provvisto, egregiamente rispondendo nella Plenaria del 27 aprile 1928: « *Stetur can. 1001 § 1*, idest si qui intra semestre, vel etiam spatio unius mensis ad plures ordines maiores promovendi sint, Ordinarius poterit exercitiorum spiritualium tempus pro ordinatione ad Diaconatum, reducere, non tamen infra tres integros dies. Si vero sacri ordines sive beneplacito Apostolico, sive decreto Episcopi ad normam can. 1006 § 3, gravi interveniente causa, servatis tamen servandis, praesertim cann. 975-978, distinctis et subsequentibus vel proximis diebus, alicui conferantur ita ut tempus non suppetat servandi praescriptum can. 1001 § 1, praemissis semper sacro ordini, qui primus erit conferendus, spiritualibus exercitiis saltem per sex integros dies, ceteris ordinibus, si fieri poterit, iudicio Episcopi, ad normam can. 1001 § 2, una saltem dies spiritualis recessus praemittatur ».

La qual risposta fu pienamente approvata dal S. Padre nell'Udienza del 1° maggio successivo. – Dunque, per la dispensa degli interstizi fino a un mese, si deve osservare il prescritto tempo *minimo* come nel secondo comma del can. 1001 § 1. Per conferire più ordini in tempo *minore* di un mese, si può abbreviare il tempo di ritiro pel secondo, o terzo ordine che sia da conferirsi (mai pel primo, anche se sia il diaconato), fino a un giorno. Il Vescovo può dispensare anche da questo, se l'ordinazione si faccia in due o in tre giorni successivi, così che, secondo il suo giudizio sia moralmente o materialmente impossibile anche tale ritiro. – A commento di tale decisione non resta ora che riferire le Animadversiones fatte d'ufficio e pubblicate insieme alla risposta:

1. Exercitia spiritualia, quorum auctor exstat S. Ignatius de Loyola, Societatis Iesu Fundator, sive lege particulari (Alexander VII, Const. *Apostolica sollicitudo* 7 augusti 1662; S. C. Ep. et. Reg., *Encyel ad Ep. Italiae*, 9 octobris 1682), sive laudabili consuetudine, a promovendis ad Sacros ordines, ante Codicis iuris canonici promulgationem, fere ubique peragebantur.

2. Codex vero I. C. hanc saluberrimam disciplinam non solum generalem effecit, sed ad ordines minores et ad ipsam primam tonsuram extendit, praefinitum temporis spatium, pro iisdem explendis exercitiis, singulis ordinibus ipsique tonsurae assignans, prout sancitum est in can. 1001 § 1: « Qui ad primam tonsuram et ordines minores promovendi sunt, spiritualibus exercitiis per tres saltem integros dies, qui vero ad ordines sacros, saltem per sex integros dies vacent; sed si qui intra semestre ad plures ordines maiores promovendi sint, Ordinarius potest exercitiorum tempus pro ordinatione ad Diaconatum reducere, non tamen infra tres dies ».

3. Quamvis clara concinnaque sit lex, tamen Ordinarius Vrhbosnensis Em.morum Patrum Coetui pro Codicis canonibus authentice interpretandis constituto, dubium de re subiecit, quod a praefato Coetu huic Sacrae Congregationi delatum est.

4. Et Sacra Congregatio praeviis Rev.morum Consultorum votis, et re mature perpensa, in plenariis Comitiis die 27 aprilis labentis anni in

Palatio Apostolico Vaticano habitis, responsum dedit, quod, una cum proposito dubio, supra retulimus.

5. Nunc, quod spectat ad EE. PP. responsum, dicendum est ipsum can. 1001 § 1 intentioni et verbis esse conforme, seu esse declarativum iuris constituti.

6. Re quidem vera, dubium desumitur ex eo, quod, si plures sacri ordines, iuxta allatum canonem, intra semestre alicui conferantur, spiritualia exercitia pro Diaconatu ad tres integros dies Ordinarius coarctare valeat nonne maiore temporis coarctatione, secundum legislatoris mentem, pro Diaconatu et ipso Presbyteratu Ordinarius uti poterit, si iidem sacri ordines intra mensem alicui conferantur?

7. Verum, reverentia qua decet, animadvertimus propositum dubium nulla ratione fulciri; nam, omisso trito illo principio iuris, *legislator quod voluit expressit*, legenti canonem 1001 § 1 luce meridiana affulget, semestre esse temporis spatium principium et finem habens, et quidquid intra eius limites a lege statuitur, sub eamdem legem cadere, quodcumque sit praefiniti spatii punctum. Stat igitur canonis praescriptum de spiritualibus exercitiis per sex integros dies peragendis, salva exceptione pro Diaconatu, etiam si plures sacri Ordines intra mensem alicui conferantur.

8. Non desunt tamen qui canonem de quo agimus benigne interpretari autument ex eo quod pia animi dispositio ope exercitiorum in Subdiaconatus susceptione acquisita, promovendo ad reliquos ordines si intra mensem eidem conferantur, ob eorum moralem unionem suffragetur; sed neque hoc admitti potest, quia spiritualia exercitia, iuxta normas a S. Ignatio de Loyola traditas, spatio *unius mensis* absolvuntur, et secundum eiusmodi normas S. Carolus Borromaeus, ecclesiasticae disciplinae restitutor insignis, in Concilio prov. Mediolanen. IV, ordinandis suae provinciae ad Subdiaconatum vel ad Presbyteratum exercitia spiritualia peragi iussit. Progressu temporis S. Vincentius a Paulo, alter ecclesiasticae disciplinae strenuus promotor, eadem exercitia suis promovendis alumnis *decem dierum* spatio pro unoquoque sacri Ordine praecepit, quae omnes dies proinde integrum exercitiorum mensem efformant. Et haec S. Vincentii a Paulo disciplina usque ad Codicis promulgationem lege particulari vel consuetudine in Ecclesia viguit.

9. Post hoc, attenta dierum exercitiorum reductione a Codice ad *sex* integros dies facta, dici nequit piam animi dispositionem ad Diaconatum et ad ipsum Presbyteratum, cuius onus angelorum excedit humeros, iam acquisitam fuisse, ope sex exercitiorum dierum pro Subdiaconatu peractorum, ita ut in expositis adiunctis nova dierum coarctatio admitti valeat.

10. At contingere potest, ut sacri ordines conferantur breviori tempore quam mensis spatio, et tempus non suppetat servandi legem. Quid faciendum in isto casu? Respondemus praevalere principium iuris: Lex impossibilia non iubet. Et casus eiusmodi impossibilitatis in relato responso clare admittitur et habetur, quoties Episcopi, sive apostolico indulto, sive facultatibus ordinariis, plures eidem promovendo sacros ordines conferant tribus distinctis et successivis, vel proximis diebus dominicis vel festis de praecepto, et hoc gravi causa interveniente, iuxta can. 1001 § 3, serva-

tisque canonibus 975, de aetate ordinandorum, 976, de studiorum requisitis, et 978 de interstitiis, a quibus postremis ob necessitatem aut utilitatem Ecclesiae Episcopi dispensare possunt.

11. Neque a canonum praescripto videtur ullimode aliena aut difformis facultas, quae vindicata est Episcopo seu Ordinario, coarctandi nempe ad unam tantum diem spiritualem recessum ante sacram ordinationem in casu expresso, quippe in hac materia non parum deferendum esse arbitrio et iudicio Ordinariorum, manifestat ipse legislator, statuens in can. 1001 § 2: « Si expletis exercitiis sacra ordinatio *qualibet de causa ultra semestre differatur, exercitia iterentur, secus iudicet Ordinarius utrum iteranda sint necne* ». Ceterum in Codice pro universa Ecclesia catholica condito, non poterant determinari singuli casus, in quibus, per modum exceptionis lex communis ex integro suam applicationem sortiri non poterat. Quare huiusmodi in adiunctis fideliter id servari debet, quod magis est conforme menti sacrorum canonum, quam prudenter legislator numquam praetermisit significare in generalibus Codicis praescriptionibus. Huic criterio innixa haec Sacra Congregatio censuit preropportunum esse quamdam generalem normam proponere Ordinariis, quam sequantur in exposita difficultate, ut secure et uniformiter se gerant in tam gravi negotio.

D. Jorio, *Secretarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa una eredità che si dichiara fiduciaria [*A. A. S.*, *XX*, 362].

Dicœcesis P. – *Hereditatis* (23 aprile 1927). — Il sac. D. Angelo fondò in E. un Patronato interparrocchiale per i fanciulli, che fu inaugurato nel 1900 e in seguito ingrandito e sviluppato. Egli v'impiegò un terreno ortivo con fabbricato rustico, e somme di denari. Altro denaro fu raccolto per mezzo di pubbliche sottoscrizioni promosse dai maggiorenti della città fino a L. 30 mila.

Nel 1905, per mettere al sicuro i beni del Patronato, ne passò, o vendè per circa L. 100 mila, la proprietà ad una società *tontinaria* costituitasi appositamente a norma del Codice civile italiano art. 1705.

Nel 1911 pareva che il Governo italiano stesse elaborando un progetto di legge, per colpire le società di tal genere: allora fu creduto opportuno ripassare la proprietà a D. Angelo il quale ridivenne così unico proprietario di tutti i beni del Patronato.

Nel 1918 morì D. Angelo, lasciando erede universale, puramente e semplicemente, tale D. Giovanni, Sacerdote d'altra diocesi. Oltre il testamento, D. Angelo scrisse in forma di lettera a D. Giovanni, « di averlo costituito suo erede, perchè continuasse l'opera del Patronato possibilmente come era, a vantaggio della gioventù maschile di E. ».

D. Giovanni dapprima esitò, poi accettò l'eredità e, convinto anche per suggerimento del suo Vescovo e di quello di P., di aver pieno e libero dominio dei beni del Patronato, lo trasformò subito in Ospizio per gli orfani provenienti da ogni parte d'Italia.

Ciò mal tollerando gli abitanti di E., ricorsero al novello Vescovo di P., succeduto all'altro che aveva suggerito come sopra a D. Giovanni: e il nuovo Vescovo di P., pregò la Sacra Congregazione del Concilio di dirimere la vertenza. Avendo la Sacra Congregazione annuito, la questione,dopo congruo dibattimento fu deferita alla plenaria con questi dubbi.

« Utrum testamentum D. Angeli in favorem D. Joannis contineat in casu transmissionem fiduciariam ad conservanda bona, utilitate Patronatus in casu, an potius liberam heredis institutionem, cioè: « Se il testamento di D. Angelo in favore di D. Giovanni debba o no ritenersi nel caso quale trasmissione fiduciaria, fatta allo scopo di conservare i beni al Patronato, oppure quale libera istituzione di erede ». E gli E.mi Padri nella plenaria del 23 aprile 1927 risposero: « *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram: et applicentus in se, can. 1515, 1516 et si opus fuerit can. 1517 ». La qual decisione fu confermata dal S. Padre nell'udienza del 2 maggio seguente.

Eccone le principali ragioni. In *quanto al diritto:* È noto che ogni disposizione di beni a scopo pio, religioso o di carità si chiama *pia volontà*, sia che si faccia per atti tra vivi, sia che si faccia in occasione di morte, (*ultima*, nel Codice) nel qual caso la pia volontà prende il nome di legato.

I beni o l'impiego dei beni destinati a scopo pio si possono affidare: *a*) a una persona morale ecclesiastica già esistente, a norma dei can. 1566 e seg., per es. ad una parrocchia, ad un convento, ad una confraternità; *b*) ad una persona morale ecclesiastica eretta appositamente con formale decreto dell'Ordinario, a norma dei can. 1489 e seg., per es. un ospedale, un orfanatrofio; *c*) ad una persona morale laicale, per es. le conferenze di S. Vincenzo di Paola; *d*) ad una persona fisica ecclesiastica (chierico o religioso); *e*) ad una persona fisica laica.

Solo nel primo e secondo caso i beni divengono propriamente ecclesiastici (v. can. 1497, § 1) e vanno soggetti quindi a tutte le norme che, per i beni di tale specie, prescrive il Diritto canonico. Negli altri casi rimangono laici; ma per ragione dello scopo cui sono destinati, cadono sotto la tutela dell'Autorità ecclesiastica a norma dei cann. 336, 344, 1513-1517. Non è tenuto neppure alle norme di questi canoni, chi ritenendo il pieno dominio dei suoi beni, da se stesso li impiega in opere pie: egli quindi, salvo che si tratti di voto e salve le regole dell'equità naturale, potrà sempre mutare il suo proposito di uno scopo pio con un altro specificamente diverso, od anche profano.

La disciplina vigente prima del nuovo Codice era in sostanza la stessa.

In quanto al fatto: Risulta anzitutto chiaro che i beni in questione non furono affidati ad alcun ente morale, p. es. alle tre parrocchie del luogo. La ragione è semplicissima: non solo mancò il necessario consenso dell'Ordinario (cf. Wernz, III, n. 200), ma nessun atto formale fu fatto in questo senso.

Molto meno si può sostenere che il Patronato sia stato eretto in ente ecclesiastico, non occorrendo menzione alcuna di formale erezione. Quindi non è il caso di parlare di beni ecclesiastici e delle leggi che nella trasmissione di tali beni devono osservarsi.

Tuttavia è da ritenersi che l'istituzione fatta dal Sac. Angelo è a scopo pio, che quindi i beni dati per essa vanno considerati come donati a causa

pia e che perciò cadano sotto la tutela dei canoni sopra citati 336, 344, 1513-1517.

Primieramente ciò è evidente per quel tanto in che essi risultano dall'investimento del denaro offerto da pii benefattori.

Per questo D. Angelo non è stato più che fidecommessario e dei beni di cui aveva fidecommesso non poteva disporre liberamente per testamento, neppure allo scopo di sostituire a sè un altro fidecommessario (v. can. 1515, § 2). In ogni modo è chiaro che il suo erede D. Giovanni per tale porzione di beni, non può vantare diritti maggiori di lui e che, per il disposto del can. 1517, § 1, non poteva, senza la facoltà della S. Sede, mutare lo scopo per cui quei beni furono elargiti.

Ma anche riguardo all'altra parte, di cui supponiamo che D. Angelo potesse disporre liberamente, sembra bene che D. Giovanni sia semplice fidecommessario. Difatti chi può pensare che egli, anche considerato il solo testamento, possa in coscienza disporre con piena libertà per es. in favore dei suoi parenti? Evidentemente il testamento di D. Angelo fu redatto in forma assoluta, non per lasciare a D. Giovanni totale libertà, ma perchè non perdesse l'efficacia di garantire civilmente la destinazione dei beni a scopo pio. Poi, a quale specifico scopo pio intendesse devolvere l'eredità D. Angelo lo espresse nella sua lettera, sopra citata, in data stessa del testamento, la quale sebbene civilmente inefficace, pure in coscienza e nel foro canonico vale per il disposto del can. 1513, § 2 che codifica la disciplina vigente prima del Codice.

Posto ciò, D. Giovanni doveva *possibilmente* conservare il Patronato tale qual'era a vantaggio della gioventù maschile di E. La conservazione era intesa principalmente dal testatore; la mutazione permessa solo subordinatamente, cioè nell'ipotesi che conservare non fosse possibile. Ed anche in questa ipotesi non si poteva procedere alla mutazione di scopo senza intendersela prima con l'Autorità ecclesiastica.

È dunque vano osservare che D. Giovanni accettò l'eredità, quando ne fu pressato e dopo che anche i due Vescovi ebbero ad assicurarlo che la lettera di D. Angelo, in data stessa del testamento, conteneva, non una condizione, ma una preghiera di continuare il Patronato; preghiera che, implicitamente rimaneva subordinata alla *possibilità* e cioè alla discrezione dell'erede. Deve ritenersi invece, che conservare o meno lo scopo del Patronato non potesse legittimamente rimettersi alla discrezione dell'erede, neppure riguardo alla porzione dei beni che supponiamo fosse libera proprietà del testatore, e ciò per due ragioni: *a*) perchè tale porzione formava un tutt'uno con l'altra, per la quale certamente si richiedeva l'intervento della S. Sede; *b*) per il disposto del can. 1517, § 1 in cui, dalla necessità di ricorrere alla S. Sede, si eccettua la sola ipotesi che il fondatore ne abbia concessa espressamente la facoltà all'*Ordinario del luogo*, ipotesi che nel caso nostro non si verifica. Per cui neppure vale il dire che D. Giovanni fu autorizzato dal Vescovo di P. di allora: egli è tenuto a ripristinare lo scopo del Patronato tale quale lo lasciò D. Angelo a vantaggio della gioventù di E. e a subire la vigilanza dell'Ordinario di P. a norma dei can. 336, 344, 1515-1516. Se vi fossero motivi per mutare lo scopo del Patronato debbono esporsi alla Santa Sede, onde ottenere la facoltà necessaria, a norma del can. 1517.

CONSULTAZIONI

Circa arretrati di congrue di parrocchie unite ad un Capitolo.

Per migliorare le condizioni economiche del Capitolo cattedrale di M. furono uniti alla massa comune del medesimo cinque benefici curati con le annesse rendite. La cura delle anime vien dunque sostenuta dal Capitolo mediante cappellani o vicari, amovibili *ad nutum* che ogni anno debbono confermarsi o costituirsi dal Capitolo, il quale è tenuto in primo luogo a provvedere a tutte le spese sia pel sostentamento dei Cappellani, sia per l'esercizio del culto divino, sia pei restauri di fabbriche: *quanto ne resta si distribuisce fra i canonici.* Emanata nel 1892 la legge su le congrue curate, il Capitolo mosse lite per ottenerne l'aumento alle cinque cure annesse, e dopo varie vicende finalmente la vinse assegnandoglisi un supplemento globale di lire 3.000 a decorrere dal 1892 e anzi n'ebbe poi anche i frutti legali. Detratte tutte le spese *di lite* ne resta ora una conspicua somma, circa lire 40 mila, sul cui riparto si disputa. Secondo alcuni deve tutto andare in aumento della Massa attuale; secondo altri dovrebbe distribuirsi fra tutti coloro che sostennero il servizio corale dal tempo della vittoria in poi, o, secondo altri, addirittura dal 1892; con partecipazione, secondo alcuni, e con esclusione, secondo altri, degli eredi dei defunti. Quid iuris ?

A prima vista la questione sembra chiara: infatti, com'è detto nell'esposto, quanto resta dei proventi assegnati alle cure, dopo detratte tutte le spese, *si distribuisce fra i canonici:* dunque anche il nuovo provento, depurato di tutte le spese, si distribuisca ora, come si sarebbe dovuto distribuire se fosse stato riscosso o percepito a suo tempo, dal 1892 in poi. Pertanto dovrebbero anche chiamarsi a parteciparne gli eredi, *pro rata servitii* dei loro danti causa, poichè le distribuzioni sono mercede e premio dell'assistenza corale prestata, e quindi passano agli eredi: tant'è vero che neppure nell'antica disciplina erano oggetto dello *ius spolii.* (Cfr. Ferraris, s. v. *Distributiones*, n. 83; c. *Consuetudinem*, in VI).

Ma contro la semplicità di tale deduzione, sta la natura giuridica della incorporazione. Non è dubbio che qui si tratti di una incorporazione o unione *pleno iure* delle parrocchiali alla Massa capitolare. Ora l'effetto di tale incorporazione è che non solo i diritti spirituali, ma anche, i loro beni passino al *soggetto di dominio* cui sono incorporati, nel caso alla Massa capitolare insieme con gli oneri, che si considerano quasi come *servitù* inerenti ai beni incorporati (Cfr. Leuren., *For. benef.*, 9, 889; Wernz, *Ius decr.*, II, 274), e debbono sostenersi dallo stesso soggetto, come nel caso espressamente è detto della sostentazione dei Vicari, delle spese di culto, dei restauri materiali, etc. Conseguentemente tutte le rendite e proventi, quindi nel caso, anche i supplementi di congrua, e loro frutti civili (che sono *accessiones rei cuius sunt fructus* ill. 34, 36, *de usur.*) spettano alla *Massa*, e di essi il Capi-

tolo, come amministratore e partecipante della Massa, deve disporre secondo i fini e le destinazioni della stessa Massa capitolare, salvi gli oneri che la provano.

Ora è la Massa, che oltre il fine e la destinazione generica di provvedere al pagamento delle distribuzioni ai singoli Canonici intervenuti, secondo il diritto, ha nel caso quello speciale di sostenere le spese delle cinque cure, come sopra è detto. « Le cinque parrocchie sono a carico della Massa, onde i Canonici di Massa ogni anno debbono conferire anzitutto quanto è necessario per le parrocchie stesse, stipendio ai Cappellani, manutenziane di fabbricati, spese di culto etc. ». E ad esso fine speciale, è anzi subordinato, nel caso il fine generico: infatti alla fine di ogni anno – così si riferisce – se detratte le spese suddette esisteva un avanzo, questo andava diviso tra i Canonici, *pro rata* del tempo in cui avevano prestato servizio; se invece si verificava un *deficit*, ogni canonico, egualmente pro rata, concorreva a colmarlo, rilasciando a questo fine sulle distribuzioni quanto era necessario. Dunque i Canonici, per ottenere effettivamente le distribuzioni quotidiane e dividerle *pro rata servitii*, debbono aspettare che si sia soddisfatto a tutte le spese, cioè alla congrua sostentazione dei Cappellani, all'esercizio di culto, alle spese di fabbricati etc.; certamente non lesinando ad arbitrio dei Canonici, ma a norma di quanto stabilisce p. es. il Concilio Tridentino, resc. VII, de ref. c. 8 « *Locorum Ordinarii* ecclesias quascumque singulis annis visitare tenentur et opportunis iuris remediis providere ut quae reparatione indigeant, reparentur, et cura animarum si qua illis immineat aliisque debitis obsequiis minime defraudentur ». Probabilmente durante gli anni di... magra, la cura e gli edifici (non parliamo dei Cappellani) avranno dovuto patire: ora che vi è un po' di grascia, non è giusto che la Massa pensi anzitutto a risarcirle come ha risarcito le spese *di lite ?*

Inoltre è ben noto che il medesimo Tridentino, sess. 21, c. III « ne qua in parte minuatur divinus cultus, sed ei debitum omnibus in rebus praestetur obsequium » ha voluto, e il Codice conferma, che le distribuzioni quotidiane formino almeno un terzo dei proventi canonicali. A ciò deve senza dubbio provvedere la Massa, alla quale, per tale scopo, andranno necessariamente tutti i proventi, finchè tale scopo non sia raggiunto.

E, assorgendo da queste considerazioni pratiche al loro principio giuridico giova ben ricordare che la massa è persona morale, di per sè perpetua, che ha i suoi diritti e doveri, giusta i suoi fini da conseguire di utilità pubblica; e nel conflitto fra questi e la privata utilità dei canonici (commodum privatorum) deve sempre prevalere il bene e il diritto della Massa.

In conclusione i beni delle cinque parrocchie, nel caso, furono incorporati alla Massa capitolare per migliorare le *sue* condizioni, aggiungendosi però l'obbligo di curare il bene delle parrocchie, anzi, come ci insegnano i canonici stessi, subordinandosi a tale bene, le stesse condizioni economiche della Massa. È quindi giusto e legittimo che quanto viene ricuperato *intuitu paroeciarum*, spetti primariamente, direttamente alla Massa, dalla quale soltanto, secondariamente e conseguentemente, troveranno profitto anche i Canonici. Insomma nel caso il supplemento di congrua spetta, non ai singoli Canonici, ma alla Massa che prima deve provvedere alla cura delle anime

e al culto divino, e poi alle distribuzioni capitolari: prima al bene delle parrocchie unite, e poi, se vi sarà supero, alla utilità dei Canonici.

Sembrerebbe però a prima vista, anche ammesso tutto ciò, che i *frutti* civili maturati di detta somma ricuperati possano nel caso applicarsi ai Canonici, almeno in parte. È indiscusso che i frutti come accessione alla cosa, debbono seguire il capitale; ed è pure indiscutibile la legge canonica che attribuisce il *superfluo* dei frutti beneficiali a cause pie, o meglio che obbliga a erogarli in tali cause. Qui però, avviene il contrario: cioè anche i *frutti* come accessione sono da erogarsi in primo luogo in bene delle parrocchie, e se sopravanzi qualche cosa deve distribuirsi ai Canonici *pro rata praestiti*. In caso simile il Pitonius, *Jus eccl.*, III, 25, 4 (e anche il D'Annibale, *Summ.*, III, 85) asseriscono che tal somma partecipa piuttosto della natura di un peculio industriale, che *pleno iure* spetterebbe ai Canonici, piuttosto che della natura di un peculio ecclesiastico, pel quale valga l'obbligo di erogarne nuovamente il superfluo in cause pie. Donde seguirebbe anche il doverne partecipare gli *eredi* dei Canonici defunti, ai quali, come si disse, sarebbero acquisiti *pleno iure* quei *frutti*.

Ma, a nostro parere, anche qui contrasta il concetto giuridico della cosa in questione. Questi *frutti civili* sono realmente *frutti beneficiali?* Donde desumere questa qualifica? Giusta la legge romana, 34 e 36 ff., *de usuris* (cui concorda del resto l'art. 444 del Codice civile patris) tali *frutti* « habentur veluti accessiones rei cuius sunt fructus, et huius naturam inducunt ac sequuntur »: qui dunque si tratta di una accessione alle somme di supplemento di congrua, concesse alle parrocchie, incorporate alla Massa Capitolare *pleno iure*: dunque spettano anch'essi alla Massa capitolare, cui spettano gli arretrati del supplemento. Si tratta di emolumento o provento straordinario della Massa, che non vanno erogati come i proventi ordinari. Cfr. Wernz, *Ius decretal.*, III, p. 206, n. 185: « *Substantiae* bonorum beneficialium tamquam partes, *non fructibus beneficii* adnumerantur emolumenta extraordinaria, v. g. thesaurus inventus in fundo beneficii; statuae aliaeque pretiosae antiquitates e solo erutae, magna et extraordinaria effossio lapidum ex lapicidinis beneficii, vel caesura maiorum arborum in silvis; quare pretium ex venditione huiusmodi rerum perceptum, non ad beneficiatum spectat sed ad beneficium, in cuius favorem *est investiendum* ». Lo stesso già insegnava l'Aichner, *Compendium iuris can.*, p. 849 e molte decisioni della S. C. del Concilio avevano confermato specialmente la Praenestina, del 17 dec. 1796; Romana, del 25 genn. 1834, Hildeshemien, del 27 luglio 1908, e una della S. C. dei Vesc. e Regol., del 6 marzo 1868. Nel caso dunque i *frutti civili* degli arretrati di supplemento di congrua non riscossi per tanti anni, formano ora, dopo la vittoria della causa, un emolumento straordiario della massa, e non possono punto paragonarsi ai *frutti annui* ordinari, da dividersi tra i singoli Canonici *pro rata servitii*. Molto meno dunque può parlarsi di un peculio industriale formato dai singoli Canonici con tali frutti.

Quindi non può neppure considerarsi la parte che spetterebbe agli eredi dei Canonici morti, anche dopo la vittoria ottenuta. È palmare che *nemo plus iuris in alium transferre potest quam quis habet* (l. 120, fr, de Reg. ius.) o, per citare un testo canonico, « plus quam sibi competere dignoscitur » R. I.

n. 79, in VI). Tanto più se si consideri che si tratta di supplemento di congrua, di cui, giusta il noto responso della S. Penitenzeria nel 1875 è prescritto che chi ne fruisce debba stare ai mandati della Chiesa, la cui intenzione non è certo di impinguare gli eredi dei Canonici. Che se poi si tratti dei Canonici defunti nelle more del giudizio, è chiaro che si tratta almeno di *frutti pendenti*, inesatti, dei quali vale la legge: « Is ad quem usufructus fundi pertinet, non aliter dominus efficitur quam ipse eos perceperit; et ideo licet maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, ad heredes eius non pertinent, sed domino proprietatis acquiruntur », nel caso, alla Massa. Il Maschat, Jus can., vol. II, p. 198 osserva a questo proposito: « Clerici in beneficialibus fundis non habentur pro dominis sed pro usufructuariis; finito autem usufructu, fructus pendentes non debentur usufructuario vel eius heredibus, sed beneficio, l. 13, ff. *Quib. modis usufr.* ».

E possiamo tralasciare una ovvia considerazione circa tali eredi: trattandosi di cosa litigiosa, per la quale occorse una dispendiosa causa (e purtroppo la prima e più grave detrazione dovette farsi appunto per le *spese di lite*), resta a vedere quale partecipazione tali eredi ebbero nel pericolo della cosa. Ora domandano di essere ammessi ai lucri della vittoria; ma se si trattasse di risarcire le spese di una sconfitta?! Si presterebbero gli eredi a tale risarcimento? E chi penserebbe a *costringerli* a sopportarne il danno affrontando tutti gli improperi, le recriminazioni, forse gli scandali e le liti che ne seguirebbero da parte di cotali eredi? Nè è da temere, nella fattispecie, che gli eredi dei Canonici possano adire i tribunali civili per ragione di tali arretrati e frutti: sarebbero invero inesorabilmente respinti *a limine*, dalla considerazione appunto che il supplemento di congrua curata non riguarda affatto l'aumento dei proventi Canonicali.

II.

Circa una forma pretesa tassa d'ingresso in un Capitolo.

Fino a poco tempo fa i nuovi Canonici nel Capitolo Cattedrale di A. pagavano lire 400 sotto il titolo di « tassa di buon ingresso »; ma il Capitolo recentemente ad unanimità deliberò che non solo non si sarebbe dovuta più pagare detta tassa, ma che le somme avute si sarebbero dovute restituire a chi le pagò od ai loro eredi.

Il Canonico Teologo, come anziano, avendo l'eventuale diritto di ricevere lire 800 quando le quote di Massa arrivano ad una certa cifra, vide che, coll'abolizione e restituzione di questa tassa, la Massa sarebbe diminuita e quindi il suo diritto sarebbe rimasto insoddisfatto; reclamò contro l'operato del Capitolo e vorrebbe che fosse condannato a riporre le cose allo stato *quo ante*. Da ciò la controversia che si deve risolvere; ed a questo scopo proponiamo tre questioni:

1° origine e natura di questa tassa di buon ingresso;

2° se il Capitolo poteva abolirla senza venia della S. Sede;

3° quale valore hanno le opposizioni e pretese del Teologo.

I. *Origine e natura della tassa di* buon ingresso. — 1. Questo titolo è recente; non suona bene e non sembra rispondere a quanto hanno stabilito

i SS. Canoni vietando le tasse ed i pagamenti nell'ingresso ai benefici. Laonde il Capitolo recentemente, deliberò: « che l'imposta del Buon Ingresso... « non cede *in utilitatem Ecclesiae aut in usus pios*, ma viene capitalizzata a « vantaggio esclusivo dei Canonici e della Massa capitolare; che il diritto « canonico con regole precise e sanzioni rigorose stabilisce come « a novis « Canonicis nihil exigi potest quod cedit in utilitatem canonicorum, etsi con- « vertatur et applicetur ad solvenda debita Capituli, ad restauranda illius « praedia aliave onera sustinenda » (Herdt); che solamente può esigersi dai « nuovi Canonici « quod cedit in usum fabricae, in utilitatem Ecclesiae et « in usus pios, modo, ecc. »... Delibera unanimamente:

« *a*) l'abolizione della tassa di Buon Ingresso sotto qualunque forma;

« *b*) restituzione di questa tassa, ecc. ».

2. Il Capitolo nel fare questa deliberazione forse agì con troppa fretta, e si appellò a principi troppo generali, che nel caso non potevano forse valere, ma esso stesso ci dà una relazione documentale su l'origine e la natura di questa che malamente dicesi *tassa:* « L'anno 1855 dai 13 Canonici di Massa, « esclusi quelli che ne erano fuori, veniva fondata una *Cassa Privata* di riserva, « formata con quote da loro spontaneamente versate allo scopo di istituire « un fondo sociale, di cui *conservano la piena proprietà*, come pure degl'in- « teressi, al fine di provvedere ai futuri eventi ; ...le quote di ritenute varie « al principio, nel dicembre 1860 vennero pareggiate di comune accordo per « tutti in lire 500; i Canonici di Massa che subentravano, versavano pur essi « la loro quota di concorso alla predetta Cassa, con ritenuta mensile, ma « volontaria, dal primo anno di Canonicato ».

E in altri schiarimenti è detto con più precisione: « Risulta dal libro di « contabilità della Massa che un errore commesso dal Cassiere per gli anni « 1855 e 1856 diede origine alla piccola *Cassa Privata* de' Canonici di Massa. « Poichè i 13 Canonici che allora vi appartenevano, pigliando occasione di « quest'errore materiale, pensarono e convennero unanimi di non dividersi « quella somma, come ne avrebbero avuto tutto il diritto, perchè di loro « proprietà; ma di fondare una *Cassa Privata* di riserva per ovviare a qua- « lunque futuro evento, cui avessero dovuto provvedere del proprio... Sic- « come nel 1859 quella somma cogl'interessi accumulati e con un piccolo « aumento detratto dai frutti dell'anno stesso, era giunta a lire 400 come « quota particolare di ciascun Canonico, così si fissò la somma di lire 400 « quale ritenuta dei novelli Canonici sui frutti della prebenda il primo anno « del loro possesso. A rafforzare questa Cassa si stabilì di comune accordo « di fare a tutti un'altra ritenzione sui frutti dell'anno 1860 in guisa da por- « tare cogl'interessi maturati, la quota posta di ognuno a lire 500... La pic- « cola Cassa di proprietà privata dei Canonici di Massa formata (come sopra)... « è affatto diversa e totalmente distinta dalla *Cassa Capitolare* formata da « capitali e somme di natura ecclesiastica assai più anticamente, sebbene « anche chiamata *Cassa di depositi* ed anche di *Riserva* ai tempi delle leggi « eversive.

3. Cosicchè queste ritenute non sono la *solutio* vietata dai SS. Canoni, ma uno spontaneo *deposito* di cui ciascuno ha la proprietà anche su frutti, col vincolo di non toccarlo, ma tenerlo per gli eventuali bisogni. « Questa

« Cassa – ripetono i Canonici – fu ben distinta dalla Massa, ebbe sempre « un'entità tutta sua propria ed a parte, registri suoi propri, amministrazione « propria, perchè di ragione tutta economica e privata, come risulta dai « *rendiconti* di detta Cassa e da vari documenti, anche del R. Economato « che ha riconosciuto il carattere privato di essa e la proprietà dei fondi spet- « tanti ai singoli Canonici. È tanto vero che il fondo e gl'interessi di essa erano « di piena proprietà de' Canonici di Massa, che, senza bisogno d'autorizza- « zione alcuna, furono liquidate agli eredi di tre Canonici defunti le quote da « loro versate coi relativi interessi e altra volta furono rilasciate lire 600 a « ciascuno dei quattro Canonici viventi. ». Parecchi libri e verbali si sono perduti, ma ciò che si è salvato dà luce sufficiente.

4. È utile mettere in più chiaro lume talune delle addotte ragioni:

a) Si è avuta cura di tenere per questa Cassa una speciale amministrazione separata, sebbene affidata a colui che amministrava la Cassa Capitolare e la Massa. Ma l'Amministratore Generale del Capitolo nel 1894 confuse le Amministrazioni; il Capitolo che aveva fiducia in lui non guardò pel sottile ne' suoi conti e la cosa passò inosservata; ma appena nel 1908 il Capitolo aprendo gli occhi si accorse della confusione ordinò la separazione e l'andamento tornò come prima. Difatti dal verbale della seduta si rileva che appena si riconobbe l'irregolarità della ritenuta a favore della Massa, si deliberò che le quote ritenute dette *tassa di ingresso*, ingiustamente aggiudicate alla Massa, ne fossero stralciate e venissero amministrate a parte, investendole in rendita o depositandole presso qualche Istituto di credito a scelta dei Capitolari. Mons. Vescovo approvò questa determinazione.

b) È rilevante alla deliberazione dal titolo « Spartizione dei fondi della « Cassa di riserva »: fu proposto « di distribuire ai signori Canonici che colle « loro quote concorsero a fondare la Cassa di Riserva, il fondo della medesima, « sì ai defunti, e per essi ai loro eredi, sì ai viventi, *perchè ciascuno possa « riavere il fatto suo, sperandosi cessate le cause, per cui quella fu istituita* ». Fu deliberato che, pur facendosi la *spartizione*, doveva rimanere però un modesto fondo per ogni eventualità. I Canonici presero questa deliberazione senza l'intervento delle Autorità Vescovile non ritenendolo necessario trattandosi di proprietà loro e non già del Capitolo. Nè varrebbe il dire che le restituzioni non sempre furono fatte bene. A noi questo ora non importa; importa solo sapere che il Capitolo agì da padrone e senza permessi, imponendo le restituzioni. Dunque era Cassa privata.

c) Più importante è il fatto seguente. L'Economato Generale dei Beneficii vacanti, da un atto pubblico di mutuo con ipoteca, venne a sapere di questa Cassa e voleva sottoporla, come si dice, a mano regia, quasi fosse patrimonio del Capitolo. Gli si fece osservare con lettera *documentata*, che « la Cassa di riserva e di deposito era di ragione tutta economica e privata « di esso Capitolo, non quale ente morale possessore dei beni o capitali « ecclesiastici, ma *quale consorzio di Canonici partecipanti alla Massa Capito- « lare generale*, i quali avvisano ai casi *loro capitolari comuni con quote singo- « lari dei frutti da loro percepiti dalle rendite... Perciò è proprietà... speciale, « di natura privata e tutta economica e vuol essere di liberissima disposizione « a vista* ». E l'Economato Generale, esaminati i documenti, rispondeva a

mezzo del Sub–Economo che riteneva il fondo « di proprietà privata dei singoli Canonici »; e soggiungeva che anche la Procura Generale presso la Corte d'appello di C. aveva giudicata che « la cosidetta Cassa della Massa « privata di detto Capitolo sia effettivamente costituita di fondo, piuttosto « che di spettanza dall'Ente Capitolare propriamente detto, di privata pro- « prietà invece dei singoli Canonici riuniti convenzionalmente in massa per « godere dei risparmi fatti collettivamente sui *frutti* delle rispettive prebende ».

A questi chiari di luna avere una tale decisione dalle Autorità avidissime dei beni ecclesiastici, è segno che la natura del fondo di cui discutiamo è evidentissima. Deposito volontario, di privata proprietà anche nei frutti, per servirsene eventualmente ai bisogni del Capitolo od altrimenti ritirarlo o dividerlo.

Nè ad infirmare questo argomento vale il dire che la decisione governativa si estendeva anche alla Cassa della Massa comune. Veramente non risulta, ma *utinam* fosse così; con una fava si sarebbero presi due colombi! Il necessario nel caso presente è che la Cassa di riserva fu ritenuta cosa privata; se poi la decisione fu più ampia di quanto si desiderava, tanto meglio!

II. *Il Capitolo poteva abolire la tassa di* buon ingresso *senza la venia della Santa Sede?* — 1. Non era tenuto ad abolirla, poichè, come si è veduto, non è quella *solutio* vietata dai SS. Canoni. Ma poichè l'ha abolita ed ha ordinato la restituzione delle somme pagate, si è servito d'un suo diritto. Questa tassa andava alla Cassa di riserva; abbiamo già veduto che questa è un fondo privato, formato con volontarie quote, disponibili *ad nutum;* la volontà previggente del Capitolo la creava e questa volontà la modifica od anche distrugge; non fa ingiuria a chicchessia, molto meno lede il patrimonio ecclesiastico; non è il caso di una alienazione di beni ecclesiastici.

2. Solamente si potrebbe discutere l'opportunità. Era cessata in tutto ed in parte la ragione per la quale fu creata la Cassa? Si creò in previsione dei tempi torbidi e quando il Capitolo non aveva altre risorse per far subito fronte alle varie contingenze. I tempi non si sono chiariti, ma il Capitolo ha già liquidato le sue pendenze col Demanio, col Fondo pel Culto, coll'Economato dei Benefici vacanti; ha rivendicato buona parte del suo patrimonio con vantaggio, ha riscattato i Canonicati di Patronato; ormai è tranquillo. La Cassa poi Ecclesiastica nel vero senso della parola si è impinguata e colle rivendicazioni e colle *composizioni*, per cui ha già ottenuto di aumentare le prebende e creare altri Canonicati. Cosicchè pare cessata in tutto la ragione per la quale fu creata la Cassa di Riserva. È vero che per la Manomorta ed il 30 % liquidati in modo favorevole, potrebbero sorgere contestazioni come potrebbero sorgere per altri casi; ma ora il Capitolo ha la sua *Cassa, Ecclesiastica* bene avvantaggiata e non ha bisogno della modesta Cassa di Riserva: questa senza danno potrebbe sparire del tutto.

III. *Valore delle pretese e dell'opposizioni.* — Sebbene il Canonico Teologo sia un *Cicero pro domo sua*, in quanto vorrebbe l'accrescimento della Massa Capitolare, per avere le eventuali lire 100 come Anziano e Canonico Teologo, pure la sua tesi merita di essere discussa con tutte le ragioni che egli crede di portare, sebbene avviluppate in una boscosa selva di parole. Cerchiamo di cavarle fuori e metterle in evidenza.

La tesi sua è che la Cassa di riserva appartiene alla Massa e non può abolirsi senza la facoltà della S. Sede.

1. Così la pensa il *Monitore Ecclesiastico*. Ma il *Monitore* (1916, p. 324) risponde alla domanda del proponente; e poichè questa è errata nel fatto, perde tutto il valore la risposta. Dice infatti il proponente che « tutti i Cano- « nici *soglion rilasciare alla Massa* la somma di lire 400 nel primo anno del « loro possesso... che vanno a vantaggio del fondo comune di riserva per « ogni futuro evento ». Il *Monitore* risponde: « È da condannarsi la restitu- « zione delle quote rilasciate dagli altri Canonici nel primo anno a beneficio « del *fondo comune di riserva;* perchè esse appartengono incondizionatamente « alla Massa. I detti Canonici che *liberamente ne* fecero la *rinunzia*, sia pure « con sacrifizi, si *spogliarono di ogni loro diritto*. Ed è uso certamente pio « quello a cui tende il fondo comune di riserva, cioè a riparare i canonicati « dalle perdite future straordinarie e dalle leggi ostili ». Se il *Monitore* avesse avuto sott'occhio i documenti, che fanno al caso, avrebbe saputo che qui il *fondo* di riserva non era imposto da legge alcuna, ed esso si dava con animo di *non spogliarsi di qualsiasi* diritto; si dava come *in deposito*, con diritto di proprietà nelle quote e sui frutti di esse; e quindi non è più vero che « le quote « appartengono incondizionatamente alla Massa – che liberamente (i Cano- « nici) ne fecero la rinunzia – che si spogliarono di ogni loro diritto ». Dunque potevano ritirarsi e spartirsi il deposito volontario, tanto più che era cessato il fine.

2. Ma i Canonici degli ultimi tempi – si insiste – forse non sapevano neppure perchè si davano le lire 400, tanto che con la controversa risoluzione molti temerono di fare cosa mala ! *Forse* i Canonici degli ultimi tempi, poco o niente edotti dalla storia del Capitolo, ignoravano la natura e lo scopo di quella tassa di buon ingresso; la davano però con lo stesso animo con cui si dava dai predecessori; non *esplicitamente*, ma *implicitamente* la davano come *deposito*; per lo meno non si potrebbe dire che la davano *incondizionatamente* alla Massa, *con rinunzia*, e *spogliandosi di ogni loro diritto*. Dunque non è mutata la natura della tassa.

3. La Cassa di riserva fu acquisita alla Massa per legittima consuetudine ! Posto pure che in *hac re*, meramente facoltativa, avesse potuto fare qualche cosa la *consuetudo* legittima, come si dimostra che si sia creata la consuetudine creatrice di diritto nella Massa ? Forse perchè per un certo tempo la Cassa nell'amministrazione fu confusa colla Massa ? Ma questa confusione fu fatta per non molti anni; ma appena il Capitolo se n'avvide reclamò e riparò all'errore.

4. Se i *vecchi* Canonici nella vertenza per le leggi eversive fecero delle spese ed ebbero dei danni, perchè i *nuovi* che vengono non devono fare qualche sacrifizio ? Le 400 lire vanno per questi sacrifici ! Ingegnoso trovato, ma poco o niente opportuno ! Questi voluti danni non sono dimostrati e molto meno è dimostrato che non siano stati rifatti; anzi il Capitolo nelle sue vertenze e liquidazioni è stato fortunato ed ha potuto elevare le sue quote di Massa, che prima non aveva. I nuovi non hanno dunque *doveri* di *rifacimento* ai vecchi ed alla Massa.

5. Anche oggi c'è da temere delle sorprese e dell'imboscate dagli Ese-

cutori delle leggi eversive; dunque stia la Cassa di riserva ! I Canonici affermano che sono ben custodite le posizioni, e tutti gli agenti del fisco, per quanto sottili ed ingenui, non potrebbero aprirvi breccia; ma se l'aprono, il Capitolo ha le *munizioni* nella cospicua Cassa Ecclesiastica, senza bisogno della modesta Cassa di riserva; questa si può ringraziare, se pure ha reso dei servizi di rifornimento, e sciogliersi !

6. Ma la Massa subisce delle vicende e non sempre può dare le quote complete ai Canonici ! E volete impinguarle colla tassa di buon ingresso ? E dimenticate che ogni *solutio*, diretta ad impinguare la quota di Massa, cade in vantaggio dei Beneficiati, e quindi è proibita dai SS. Canoni ? Giacchè il proponente conosce il *Monitore*, legga attentamente (*Serie III, vol. III, p. 274*) la dissertazione del compianto Cardinal Gennari, dal titolo « Intorno ad antiche consuetudini di dare al Capitolo talune prestazioni nell'atto « del possesso di ciascun beneficiato »; dopo di quella lettura gli passerà la voglia di voler *accrescere la Massa* colle tasse d'ingresso !

7. Questa tassa serviva pei funerali ! Ultimo rifugio: il Camposanto ! Seguiamolo anche in questo campo: qui almeno dovrebbe regnare la verità ! Fin dal 1789 fu dunque stabilito con approvazione dell'Ordinario che i funerali dei Capitolari si sarebbero fatti a spese dei superstiti, in parti uguali sia dai Canonici di Massa sia dai Canonici fuori Massa; venuti i nuovi tempi furono dettate le modalità (approvate dall'Ordinario) che dovevano non sorpassare la spesa di 400 lire, sempre però da pagarsi dai superstiti in parti uguali. Per tale coincidenza di somma vi fu chi tentò di fare passare la spesa dei funerali a carico di ciascun Canonico e perciò elevò la *tassa d' ingresso* da lire 400 ad 800; ma il Capitolo non lo seguì in questa via; si pensò di rilevare le spese del funerale dai residui attivi di ciascun defunto; ma neppure questo metodo trovò lunga fortuna. Laonde è rimasta l'antica disciplina: il funerale a spese dei superstiti ! Come dunque si può asserire che le 400 lire del buon ingresso servono pel... buon egresso ? È vero che, in altra deliberazione capitolare, sta detto di separare dalla Massa il capitale risultante dalla tassa di buon ingresso che rimane ridotta a lire 400 e deve, coi suoi interessi attivi, servire a vari scopi nell'interesse di chi la paga ed « *anche* « per far fronte alle spese di sepoltura di quello dei colleghi che morisse senza « lasciare crediti sufficienti per le spese funerarie ». Ma questa disposizione riflette il breve periodo cominciato (non si sa come e forse non per vie dirette) colla deliberazione che metteva le spese funebri a carico dei residui attivi del defunto; questo periodo, cominciato non troppo bene, fu breve, e si tornò alla consuetudine o legge, cominciata nel 1789 ed approvata ripetutamente dall'Ordinario, che metteva le spese a carico dei superstiti. Cosicchè lo scopo o fine, posto, non si sa come e con quanto diritto, alle 400 lire, di servire eventualmente alle spese funebri se qualche Canonico morisse senza lasciare residui attivi sufficienti, questo fine, dico, ormai non sussiste più, e quindi anche da questo caso non si può attaccare l'abolizione della tassa di primo ingresso.

Quid igitur ?

Poichè la tassa c. d. di primo ingresso non andava a favore della Massa ma ad ingrossare un deposito volontario e fruttifero che rimaneva a favore

dei depositanti, salvo a servirsene a pro del Capitolo, *poteva non abolirsi;* ma poichè è stata abolita, non può incriminarsi il Capitolo, sia perchè di libera Amministrazione, sia perchè cessato in tutto od in buona parte il fine, sia perchè su di quel deposito nessun diritto aveva la Massa o l'Ente Capitolo nè per volontà dei depositanti, nè per rifazione di danni, nè per funerali.

✠ P. A. J.

QUESTIONI

Circa la precedenza nel Collegio dei parroci.

In forza di legittima perpetua unione il parroco di S. Maria nella città di F., è sempre Primicerio della quarta dignità Cattedrale, che ha per titolare S. Giovanni. – Così nel Collegio dei Parroci si trovano spesso insieme il Primicerio e il Vicario parrocchiale del duomo.

Si disputa a chi competa la precedenza, tenuto presente il can. 478.

1. Il Canonico-Pimicerio fa le seguenti dichiarazioni: Il Collegio dei Parroci urbani ha *sempre* usato riguardi di deferenza verso il Primicerio, dandogli la qualifica di Decano di nome e di fatto, per *diritto* e *consuetudine*, il posto di precedenza. Promulgato il Codice, i più ragguardevoli del Capitolo hanno proseguito a sostenere che il Primicerio – parroco e poi il Parroco-Canonico della Cattedrale hanno la precedenza su tutti gli altri, che stanno in ordine di anzianità.

2. Il Capitolo della Cattedrale, trovava bensì in contrasto la *consuetudine*, che era in favore del Primicerio, col can. 478 del Codice, ma esprime il voto che sia *conservata* la precedenza, nelle funzioni proprie dei Parroci, al Primicerio, anche sul Parroco-Canonico.

3. Il Vescovo asserisce che la *consuetudine*, fino alla promulgazione del Codice, era in favore del Parroco che fosse di fatto Decano; ed ora è di parere che debbano precedere i due Canonici, dandosi il primo posto al Primicerio.

4. I Parroci dichiarano di disinteressarsi per quanto riguarda i Parroci di S. M. e di S. G., ma di non rinunziare ai diritti loro spettanti, anche per uso e tradizione, di anzianità, precedenza ecc., che anzi tali diritti riconfermano e reclamano.

5. Il Parroco della Cattedrale dice che *pare accertato* che anticamente il Primicerio godeva una preminenza di onore; ma, dopo la promulgazione del Codice, ritiene che questa spetti al Parroco della Cattedrale.

Argomenti favorevoli al solo Vicario parrocchiale della Cattedrale. — 1. Sembra in realtà che il can. 478 sia esclusivo, che cioè non ammetta, *inter Parochos*, altra precedenza, che quella del Parroco della Cattedrale, o Vicario parrocchiale della medesima: è il Parroco o Vicario parrocchiale della Cattedrale, e basta! La singolare dignità di detta chiesa è la ragione sufficiente di questa preferenza.

2. Anche la consuetudine, tra i Parroci di F. pare che faccia contro il Primicerio, perchè, come asserisce il Vescovo, esso non ha mai preceduto, prima del Codice, e, come asserisce l'attuale Primicerio G., dopo il Codice, ha preceduto per la sua *decananza* di nome e di fatto.

3. In realtà sembra che siavi sconvenienza, ammettendo che il Parroco della Cattedrale, benchè semplice Canonico, preceda, nel ceto dei Parroci ad altro Parroco di grado superiore in Cattedrale, perchè in esso si guarda alla sola qualità di Parroci.

4. Neppur sembra che siavi sconvenienza, ammettendo che il Parroco della Cattedrale, benchè semplice Canonico, preceda, nel ceto dei Parroci, ad altro Parroco di grado superiore in Cattedrale, perchè in esso si guarda alla sola qualità di Parroci.

5. Anzi pare che il can. 478 positivamente escluda tutti i Canonici e le Dignità della Cattedrale, perchè realmente non ne nomina alcuno; mettendo alla pari il Parroco che nulla abbia a che vedere col Capitolo Cattedrale, quando questo non abbia la cura abituale delle anime, e il Vicario parrocchiale, quando il Capitolo curato è da esso rappresentato.

Sed contra: riteniamo che il Primicerio-Parroco di S. M., debba avere il medesimo trattamento del Parroco o Vicario parrocchiale della Cattedrale, in rapporto con gli altri membri del ceto dei Parroci, perchè in esso ambedue *eminent ratione dignitatis Cathedralis*, che seco portano: e tra loro debba darsi la preminenza al Primicerio, perchè *dignior* in Cattedrale, la quale *in casu, utrique pariter dignitatem confert.*

Infatti, 1° il Parroco di S. M. è, in forza di legittima perpetua unione, sempre Primicerio della Cattedrale; 2° il titolo di preminenza pel Parroco della Cattedrale è la rappresentanza della Chiesa Cattedrale, in quanto alla parrocchialità: pel Vicario parrocchiale è la rappresentanza del Capitolo Cattedrale, che ha la cura d'anime abituale nella medesima Chiesa; pel Parroco di S. M. è parimenti la rappresentanza del Capitolo della Cattedrale, come Primicerio-Parroco nato, e *inseparabiliter* tale. Diftti, non sarebbe così per altri, come se avvenisse, che per es. il Parroco 5° in ordine di entrata, per indulto personale, godesse di una Dignità o Canonicato nella Cattedrale: questi non godrebbe preminenza, perchè non sarebbe Dignità o Canonico *quia Parochus.*

Ma, perseverando il dubbio, vediamo, come suggerisce il Codice, can. 18: *a*) quale possa essere stato il *fine* del Legislatore nel dare la preferenza al Parroco o Vicario parrocchiale della Cattedrale. Certo, richiamare al rispetto della dignità di questa *quatenus Matris omnium Ecclesiarum Dioecesis; b*) quali le *circostanze* dal Legislatore considerate – Una positiva: la rappresentanza che ha il Parroco della Chiesa Cattedrale, *quatenus prima paroecia, ratione dignitatis Ecclesiae*, o il Vicario parrocchiale del Capitolo Cattedrale, che abbia la cura abituale, *ratione dignitatis Capituli curati et Ecclesiae.* Una negativa: la nessuna necessità di sottilizzare circa le troppo rare possibili eccezioni; *c*) quale la *mente* del Legislatore. – Di fare onore alla Sede episcopale, e di tenere gli animi, sia dei Parroci, sia dei fedeli più uniti a tale Cattedra.

Ma tutto ciò è applicabile anche al caso del Parroco di S. M., Primicerio della Cattedrale, *propter dignitatem Ecclesiae – propter repraesentationem Capituli – propter honorem Sedis episcopalis.* Dunque anche questi deve avere il medesimo trattamento del Parroco della Cattedrale, rispetto ai colleghi Parroci; e tra di loro due, la preferenza si deve al Primicerio, perchè rappresentanti ambedue della Cattedrale, ma in essa più degno il Primicerio.

Risposte ai primi argomenti. — Peraltro, come rispondere ai *Videtur* della prima serie?

Ad primum. A chi asserisce che il C. J. C. non ammette alcuna ipotesi, perchè esclusivo, assoluto e preciso nei suoi termini, in favore del Parroco o Vicario parrocchiale della Cattedrale, si può rispondere che ciò non è vero, perchè il Legislatore tratta soltanto *de communiter contingentibus;* se alle volte specifica, lo fa per casi che non sono così rari da poter essere taciuti: mentre nella nostra causa si può quasi dire che il caso del Primicerio-Parroco è più unico che raro.

E sta in suo favore il can. 18, citato ed applicato di sopra, nel senso che, pur rimanendo un dubbio, il *fine*, le *circostanze* e la *mente* del Legislatore stanno in favore anche del Primicerio, perchè il Codice *almeno non esclude* che possa avverarsi anche più di un caso da eccettuare.

Potrebbe per es., oltre il nostro, anche darsi il caso di un Vescovo-Parroco, ed allora, chi direbbe che sopra di esso, in forza del canone citato, semplicemente perchè non novera eccezioni, debba precedere il Parroco della Cattedrale non Vescovo?

Notisi, che quando si trattava di escludere la precedenza del Vicario Generale non Vescovo sui Vescovi, il Codice ha esplicitamente dichiarato il caso (can. 370), perchè .è *frequente;* viceversa il can. 478, che tace, sta in favore dell'eccezione non prevedibile, perchè non frequente, anzi *rara.* Ma perchè mettere il Parroco della Cattedrale alla pari del Vicario Generale? La dignità del Vicario Generale procede dalla partecipazione alla giurisdizione ordinaria episcopale, mentre quella del Parroco della Cattedrale è di molto inferiore.

Ad secundum. A chi asserisce potersi e doversi mantenere la consuetudine, che ha escluso sino ad ora il Primicerio-Parroco di S. M., si può rispondere che ciò dai documenti non risulta vero, ed anche l'attuale Parroco ammette la consuetudine favorevole al Primicerio prima del Codice; per l'epoca susseguente, fa veramente una certa confusione, parlando di decananza di *nome* e di *fatto*, ma ammette la precedenza per diritto e consuetudine, e *quidquid sit* del passato, anche il Parroco della Cattedrale, per l'antica consuetudine, non aveva precedenza sugli altri Parroci, osservandosi far essi la mera decadenza di fatto; ed ora, in forza del Codice Pio-Benedettino, l'ha acquistata. In altre parole: prima del Codice, nè il Parroco della Cattedrale nè il Primicerio avevano *ex iure* titolo di prelazione; ora, invece, che il Codice ha dato la preminenza al Parroco della Cattedrale, *ratione dignitatis huius Ecclesiae*, e per lui si deve mutare la consuetudine; similmente si deve trattare, se pur non lo favorisse l'antica consuetudine, il Parroco di S. M. Primicerio della Cattedrale, in forza di identico ragionamento.

Ad tertium. A chi asserisce che la dignità di Primicerio ha influenza soltanto *inter Capitulares*, e non *super membra coetus Parochorum*, si può rispondere, che ciò sarebbe vero soltanto qualora non vi fosse la legale perpetua unione degli uffici e benefici, che, mentre di fatto e di diritto esiste, reca nel ceto dei Parroci un titolo di preminenza pel Parroco di S. M., Parroco-Primicerio, come ve la reca la dignità di rappresentante della parrocchialità della Cattedrale pel Parroco o Vicario parrocchiale di questa.

Se dunque un altro membro della Cattedrale è Parroco, anch'esso deve esser tenuto in considerazione nel ceto dei Parroci, anzi *a fortiori*, perchè il Parroco della Cattedrale può non rappresentare il Capitolo della Cattedrale se cioè questo non avesse la cura abituale delle anime, o rappresentarlo senza essere Dignità o Canonico; mentre il Primicerio della medesima sempre lo rappresenta, e ne è parte, e il Capitolo è l'*anima* di una Cattedrale.

Dunque il Primicerio-Dignità è veramente un grado nel ceto dei Parroci.

I rapporti tra Cattedrale e Parroco sono più deboli che tra la Cattedrale e il suo Primicerio, sempre in relazione col ceto dei Parroci. Il Parroco della Cattedrale non ha la *rappresentanza* di essa, se non *lato sensu*, in quanto cioè ne personifica la parrocchialità; il Primicerio in senso più eminente: in ogni modo, il ceto dei Parroci ha due dei suoi membri stabilmente investiti di un grado in Cattedrale, che influisce sugli altri Parroci, a norma del Codice.

Ad quartum. A chi asserisce non essere sconveniente che il Parroco della Cattedrale preceda un superiore del Capitolo, si può rispondere: Distinguo; se il Primicerio non fosse *de iure*, nel ceto dei Parroci, anche Parroco, concedo; *secus* nego; ora il Parroco di S. M. è *de iure* Primicerio e Parroco, e perciò superiore nel Capitolo e tra i Parroci; *ergo*....

Ad quintum. A chi asserisce che, sia quando il Capitolo della Cattedrale ha la cura abituale, sia quando non l'ha, tanto i Canonici, quanto le Dignità, non hanno precedenza sul Parroco o Vicario parrocchiale di essa, nei convegni dei Parroci; e perciò il grado in Capitolo a nulla giova, ed *a fortiori*, al Primicerio-Parroco di S. M. si può rispondere che il paragone non quadra, essendochè il caso odierno non verte tra Parroco di S. M. e Capitolo, ma tra due Parroci, che, *come tali*, rispecchiano entrambi la dignità della Chiesa Cattedrale.

Anche il Primicerio *de iure* Parroco a S. M., in confronto con una Dignità superiore della Cattedrale (Arcidiacono, Prevosto, Arciprete) che *per accidens* fosse Parroco, avrebbe la precedenza su di questa: perchè l'influsso della *Dignità* della Cattedrale nel Primicerio non tocca la *persona*, ma l'*ufficio di Parroco*, mentre nell'altra Dignità toccherebbe, per ipotesi, la sola persona.

Più semplicemente si potrebbe rispondere che è falso, essere positivamente *esclusivo* il canone 478 del Codice.

G. B. M.

II.

Circa un obbligo di confraternita che ha i suoi beni indemaniati.

La « Confraternita del SSmo Sacramento » di V. è tenuta a prestazioni di olio e cera verso le tre Parrocchie, dette di S. Martino, S. Maria, S. Angelo. Fino al 1911 ha mantenuto i suoi impegni, ma in prosieguo li ha mantenuti colla chiesa di S. Martino, in cui è Confraternita, in parte colla chiesa di S. Maria. Ora questa reclama l'adempimento de' suoi diritti dal 1912 ad oggi; e l'aspetta anche l'abate di S. Maria.

Fuvvi un procedimento innanzi alla Curia, e mentre questo era in corso, l'Arcivescovo richiamò a sè le pendenze, e riuscite vane tutte le pratiche bonarie, emanò un'*ordinanza*, con cui riconoscendo i diritti delle tre Parrocchie, ordinò la soddisfazione delle prestazioni come per la parrocchia di S. Martino e quella di Santa Maria, così anche per quella di S. Angelo.

Si sostiene tale ordinanza quanto alla forma e quanto al merito ?

I. Forse è censurabile in quanto alla forma; il procedimento innanzi alla Curia andava in modo giudiziario; l'Arciprete di S. Martino che prevedeva la condanna, cavillò col dire che non era egli l'amministratore e quindi nullo il procedimento tenuto. L'Arcivescovo che, come si dirà, aveva in S. Visita creato amministratore l'Arciprete e poi in *altera* confermato, richiamò a sè il procedimento e trattò la cosa in modo *economico*, e diede la sentenza sotto forma di ordinanza disciplinare. Se questa forma non piace; se l'ordinanza si vuole ritenere per nulla, come sentenza, si faccia pure; nessun pregiudizio alla causa, giacchè nel merito e come decreto la ordinanza è invulnerabile.

1° Chi è l'amministratore del SSmo Sacramento ? Sebbene la Confraternita abbia i suoi ufficiali, pure l'Arciprete fin dall'inizio della sua cura unì insieme l'amministrazione della chiesa di S. Martino, della « Confraternita del SSmo Sacramento », e della « Pia Unione della Madonna della Sanità », e gestì lui queste tre aziende, come dal Libro creato nel 1886 e proseguito fino ad oggi. Nell'anno 1894 l'Arcivescovo, in S. Visita, approvò quanto per via di fatto aveva compiuto fino allora l'Arciprete e stabilì: « Vogliamo e « comandiamo che egli (il lodato Arciprete) per rispetto ad essa amministra- « zione non dipenda da altri se non da noi solo, e che esclusivamente a noi ne « dia i conti al termine di ciascuno anno... Dichiariamo ancora che ci avva- « leremo di tutta la nostra autorità nonchè delle pene consentite dai sacri « Canoni contro coloro che per qualsiasi pretesto o ragione ardissero di van- « tare alcun diritto, o menomamente ingerirsi in essa amministrazione, ovvero « in qualunque modo procurassero di richiamare nella stessa l'attenzione delle « autorità civili e secolari, ecc. ecc. V., in atto della prima S. Visita, 30 giu- « gno 1894 » con conferme successive del 1901 e 1905.

2. Non ci fermiamo a riportare e commentare i titoli, oltre le secolari consuetudini, su cui si basa il diritto delle tre Parrocchie ad avere le prestazioni della « Confraternita del SSmo Sacramento », perchè il *diritto* è confessato dallo stesso Arciprete e non è negato da chicchessia; d'altronde i documenti sono riportati nell'ordinanza episcopale.

3. Perchè dunque l'Arciprete non dà le prestazioni alle altre due Parrocchie e da un pezzo si limita a darle *solamente* alla *sua* chiesa di S. Martino ? Adduce come ragione fondamentale l'*impossibilità* in cui si troverebbe la « Confraternita del SSmo Sacramento. Donde la ricava ?

A) Il Libro d'amministrazione ? Ma questo Libro dal 1909 non è stato più esaminato dall'Ordinario, e non sappiamo se i conti sono esatti ed anche siano esatti; esso abbraccia in uno tre amministrazioni, Chiesa di S. Martino, Madonna della Sanità, SS.mo Sacramento; non offre quindi un criterio per giudicare se la « Confraternita del SS.mo Sacramento » sia addivenuta *impotente* a pagare. Del resto, se *impotente*, perchè dà le prestazioni a S. Martino ? Perchè vende l'olio, come è notato nel Libro, e non lo continua a dare alle altre due Parrocchie nella misura, non certo gravosa, di 20 litri per ciascuna, ogni anno ?

B) Il Demanio, anni fa, ha spogliato la Confraternita del SS.mo Sacramento ? Si fa molto rumore intorno a questo fatto ! Si adducono documenti, ma non si dice l'entità di questo patrimonio ! Da varî criterî si rileva che appena si tratta di una *proprietà* oscillante tra le duemila lire alle tremila, che appena dava poco più di *cento lire nette l'anno*. Or bene non fu *soppressione* ed *indemaniazione*, ma *conversione* del patrimonio in rendita pubblica con prelevamento del 30 % a favore del Demanio. Ora la Confraternita ha in rendita pubblica lire 45; quindi tutta la perdita è di un 50 lire, o poco più l'anno. Se questo è motivo a non pagare le prestazioni, dovrebbe risentirne *pro rata* anche S. Martino ! Dovrebbero risentirne danno anche le funzioni della Confraternita !

C) La mancata o diminuita *questua* dell'olio ? È antichissimo costume che la Confraternita del SS.mo Sacramento e per mantenere le sue lampade e per dare le prestazioni alle tre Parrocchie fa la questua dell'olio in tre forme: a tempo della raccolta ne' frantoi; prima della festa del *Corpus* per le famiglie; nella festa del *Corpus* dai fedeli si portano in Chiesa le offerte di olio; raccoglie anche cera ed offerte in danaro dai bovari. Questi introiti sono variabili, ma anche nell'annate magre, il raccolto è stato sempre ed è anche oggi sufficiente a mantenere gl'impegni colle tre Parrocchie ed a soddisfare i bisogni della Confraternita.

D) La questua è fatta anche dalle due Parrocchie di S. Maria e S. Angelo ? Si dica piuttosto dalle Confraternite che sono in esse; da tempi antichissimi; non solamente né frantoi; e non pel Santissimo delle Parrocchie, ma per altri bisogni. Anzi nelle questue pei frantoi, la preferita è la Confraternita del SS.mo Sacramento; ad essa mai si nega l'elemosina; anche nella scarsezza; si dà sempre in maggior quantità: tutto questo perchè nel pubblico è ferma la persuasione che questa Confraternita ha diritto di precedenza e di pingui offerte, giacchè non solo deve pensare per sè, ma provvedere di olio e cera le tre Parrocchie per onorare Gesù Sacramentato.

E) Ma ammettiamo pure per ipotesi che i nuovi tempi abbiano resa *impotente* e *povera* la Confraternita del SS.mo Sacramento; prima di sospendere le spese di giustizia e verso terzi, sospenda le spese *facoltative* ed anche le *obbligazioni*, senza impegni verso terzi; diminuisca le sue *funzioni*, siano pure obbligatorie per Statuti, ma continui a pagare ciò che *deve* alle tre Par-

rocchie, tanto più che queste prestazioni sono *pel culto a Gesù Sacramentato* e la pietà dei fedeli lo vuole ed a questo scopo dà i suoi doni alla Confraternita.

F) Ma in tempi sì anormali, col prezzo dell'olio quadruplicato, come si fa a pagare al Parroco od Abate di S. Angelo litri 140 (con gli arretrati dal 1912 a oggi) e all'Abate di S. Maria litri 100 (dal 1914 a oggi), oltre le cere? Ma il debito è cresciuto per la *durezza* dell'Arciprete che ha mancato alle prestazioni annuali. Del resto potrà pregare i parroci confratelli ad essere *meno duri di lui* e venire ad una transazione, almeno pel pagamento a rate.

G) La Curia nel 1892 sospese il pagamento delle prestazioni? Ne abbiamo una notizia, ma manca il documento originale e non sappiamo la *motivazione*. Potè essere per l'allarme destatosi (sopra *B*) quando il Demanio sequestrò il *patrimonio* della Confraternita; ma quest'allarme si calmò quando si vide che il danno non era grande ed il Demanio dava un poco di rendita. Del resto quell'Ordinario che nel 1892 potè avere le sue ragioni, non per *annullare*, ma sospendere una prestazione, dovuta per giustizia, ora esaminato il diritto e le ragioni per negare o sospendere, ha deciso coll'ordinanza che il diritto sussiste e non vi sono ragioni per non osservarlo o sospenderlo od annullarlo.

Sicchè: l'ordinanza data da Mons. Arcivescovo, checchè sia della forma, nella sostanza e nel merito si sostiene e il Rev. Arciprete, quale amministratore della Confraternita del SS.mo Sacramento è obbligato accettarla ed eseguirla, sia pure raccomandandosi ai suoi Confratelli, di S. Maria e Sant'Angelo, per non risentirne tutta l'asprezza.

✠ P. A. J.

QUESITI MINORI

52. — La cappellania sacramentale delle Anime Sante in N. era di giuspatronato attivo e passivo nella famiglia di L. – Ora è stata eretta a parrocchiale – cessa *per questo* il giuspatronato?

R. Evidentemente no: nel caso l'ufficio di cappellano sacramentale con giuspatronato attivo e passivo è stato eretto o trasformato in parrocchiale. Ma « transformationis is est effectus, ut obligationes et iura officii transformati transeant in novum officium, dunmodo ea non sint cum novo incompatibilia, vel competens auctoritas aliter disposuerit » (Leuren., *For. benef.* ap. Wernz, II, 262). Ora non v'è certamente incompatibilità tra tale giuspatronato e l'ufficio parrocchiale (cfr. can. 1462). Può però l'autorità competente a tale erezione disporre altrimenti; perciò nel quesito abbiamo sottolineato le parole *per questo*.

53. — L'erede dell'arciprete di S. F. con suo testamento donava alla Chiesa arcipretale una ricca pianeta con accessori, sotto la condizione risolutiva che celebrasse un anniversario per l'anima di detto arciprete; l'arciprete di S. F. *pro tempore* accettava il legato e si obbligava a soddisfare l'onere, purchè approvato dal Vescovo. Questi diede la sua approvazione; ma assai tempo dopo il cui successore in

santa visita pastorale facendo una accurata indagine e risultandogli che la pianeta era stata acquistata dall'antico arciprete con denaro della Chiesa stessa, e già destinata alla Chiesa senza alcuna condizione, dichiarò invalido l'onere dell'anniversario, concedendo una semplica Messa durante munere del parroco attuale. Gli eredi, accortisi che l'anniversario non si fa più, protestano e chiedono la resistuzione della pianeta, essendosi verificata la risoluzione della condizione.

R. — È chiaro che in ogni contratto si sottintende la clausola « si res ita se habeant ». Qui però dalle indagini del vescovo è risultato che le cose stavano altrimenti. L'erede infatti « donando e trasferendo detta pianeta » con accessori, afferma di avere il dominio dell'una e degli altri: ora « donari non potest nisi quod eius fit cui donatur » (l. *in aedibus*, 9, § ff. ult. De donat.). Provatosi che la pianeta non era del donante, questi non poteva trasferire un diritto che non aveva. D'altra parte come la « res legata quae iam facta fuerit legatarii ex causa lucrativa, non potest iterum ipsius legatarii fieri », così neppure la cosa donata che già era acquisita al donatario per destinazione del primo donante, non poteva *eius fieri* un'altra volta, poichè « duae causae lucrativae in eandem rem et in eandem personam concurrere non possunt » (§ 6 *de leg.*). Nel caso è risultato al Vescovo che la pianeta era già stata destinata dall'arciprete alla sua chiesa, senza alcuna condizione.

Quindi, poichè nel contratto apparisce chiaro che l'obbligo dell'anniversario cantato è correlativo alla donazione della pianeta, se questa viene a mancare cessa pure l'obbligo.

Ma si può opporre: in questo caso si darebbe maggior forza al decreto del Vescovo successore, fatto senza citare nè udire l'interessato, e in contrasto con decreti dell'antecessore, che a una convenzione fra le parti. Rispondiamo che nel caso abbiamo bensì da una parte la convenzione fra il donante e l'arciprete di S. F. approvata dal Vescovo, dall'altra un decreto vescovile, in s. visita che la dichiara nulla. Ma nel fare la convenzione non risulta che si sia fatta alcuna inchiesta per accertare la proprietà del donante; che non può ora positivamente provarsi; e la cosa facilmente si spiega, poichè l'erede donante era egli stesso sacerdote economo, l'arciprete successore da poco aveva preso possesso, e il Vescovo si fidò, non potendosi presumere che il possesso della pianeta fosse illegittimo. Ma il Vescovo successore volle fare una inchiesta accurata come lo comportava la gravità del provvedimento e nel decreto stesso nomina le fonti, che gli diedero certezza di quanto asserisce. Nè giova opporre che l'interessato non fu citato. Anzitutto è noto che in s. Visita il Vescovo procede « modo paterno, extraiudiciali » (conc. Trid. ses. XXIV, de ref. 3); inoltre il Vescovo essendo egli stesso esecutore della pia volontà, rappresenta le parti della Chiesa e degli altri vari aventi interesse. Avuta dunque certezza in modo morale della cosa di cui si tratta, agisce anche senza citare, come fa quando procede ex informata conscientia; e forse ragioni di prudenza in cosa sì delicata non gli permisero di agire altrimenti. Del resto anche nei giudizi ordinari sì civili che criminali, si può procedere contro assenti anche non citati, « quando liquido constat de re quae agitatur » (l. 2 ff. *de admin. res ad civ. pert.*: « Idque etsi contra absentem pronunciatum est, inanis querela est »: can. *scelus*, II q. 1, c. *Cum olim*, 12, *de sent. et re iud.*).

54. — Nella città di F. esiste una Chiesa collegiata che fu civilmente soppressa, riconoscendosi solo il decano parroco con la sua quota curata, consistente in fondi coltivati, e assegnatagli dalla bolla di fondazione in oppia parte, cioè una come Decano, l'altra come parroco. Dopo la soppressione fu riconosciuta dai Canonici dovuta al decano-parroco, che accettò tale convenzione, l'« ante-parte » di L. 520 circa, poi arrotondata a 600. Ora però essendo largamente cresciuti i proventi dei fondi, il parroco reclama almeno una quota uguale all'attuale congrua governativa: i canonici invece vogliono che si stia alla convenuta somma fissa di L. 600. Chi ha ragione?

R. — Come facilmente può supporsi i canonici attuali di detta collegiata sono meramente *statutari*, cioè eletti dopo la soppressione: di essi vale il n. III del decreto *Ad dirimendas* ove si risolve il quesito: « An et quomdo iidem Canonici participare debeant de reditibus Massae communis universis, seu potius de reditibus tantummodo qui a statutis capitularibus assignati sunt pro distributionibus sive quotidianis, sive inter praesentes. *R.* « Negative ad primam partem; affirmative ad alteram ». Dunque gli statutari, nel caso, non avrebbero diritto che alla parte assegnata alle distribuzioni. Forse questa conclusione risolve il quesito proposto, in maniera addirittura pregiudiziale.

Se invece i canonici sono veramente prebendarii, cioè con prebenda riconosciuta dal Governo a titolo di pensione, o se tutti i frutti vanno, per disposizione degli statuti, in distribuzioni, pare evidente che spetti almeno al decano-parroco, quanto gli assegna la bolla di fondazione, cioè il *doppio* degli altri canonici, computando i frutti pel numero dei capitolari e contando il parroco per due. Nè vale il dire che la porzione del parroco sia stata già calcolata e convenuta in una somma *fissa* (L. 600), poichè quel calcolo era in dipendenza dei proventi del tempo: fu infatti riconosciuto il diritto alla doppia, e questa computata nella media del decennio 1859-1868 in lire 520. Se oggi i proventi dei fondi sono cresciuti (e tutti sanno che siamo almeno al quintuplo dei valori del 1870), giustizia vuole che cresca in proporzione la parte del parroco, e non quella sola dei canonici; anzi, se qualcosa deve sacrificarsi, non può certo essere a danno del parroco, le cui spese per ragioni d'ufficio sono enormemente cresciute da quelle di vent'anni fa. Neppure è lecito, nel caso, appellarsi all'altra norma del decreto « Ad dirimendas », « parocho persolvatur annua portio canonicalis *haud minor ea quantitate* quam ante bonorum direptionem percipiebat ».

Ciò invero non vuol dire che gli spetti una somma fissa e determinata, se non quando anche i proventi della Massa sono in quantità invariabile e fissa: p. es. se si tratta di sole cartelle del debito pubblico.

Ma quando la *quantitas* dei frutti è variabile, come allorchè provengono da immobili o da fondi, tutte le porzioni e quindi anche la quota-curata, subirà uguale variazione, e la parola, *ea quantitate*, non indicherà più che la proporzione (S. C. C. in Monopolitana, Iurium, 15 iul. 1916.)

Ci pare che dal detto il parroco possa nel caso ben conoscere quello che gli spetta praticamente, che può essere tanto più quanto meno della congrua governativa, la quale, nel caso, non può formare unico criterio di determinazione.

55. — Nel capitolo di B., chiesa collegata, ma non ricettizia, la cura delle anime è *actu et habitu* presso il capitolo, che l'esercita a mezzo di uno o più delegati *ad nutum*,

approvati dall'Ordinario. Ora l'Ordinario vorrebbe provvedervi in modo stabile assegnando la parrocchia a un rettore secondo il diritto comune, che abbia la congrua governativa e il resto si divida fra i componenti del capitolo. Ma questo si oppone e cita una decisione della S. C. del C. data il 29 agosto 1857, in un caso consimile in cui al quesito: « An et quomodo cura animarum perpetuo sit annectenda dignitati archipresbyteratui, seu potius nihil sit innovandum in casu » fu risposto: *Affirmative* ad secundam partem; *negative* ad primam.

R. — Riguardo all'assegnare la cura attuale a un solo capo, ciò non è solo conforme, ma è prescritto dal Codice can. 402, 415, 471: « Si paroecia pleno iure fuerit unita... ecclesiae capitulari vel aliae personae morali, *debet* constitui vicarius, qui actualem curam gerat animarum ». La decisione della S. C. del Concilio del 1857 faceva diritto soltanto fra le parti, e ora forse non lo farebbe più: qualora fosse stata data proprio pel caso propostoci, il proponente potrebbe sincerarsene ricorrendo alla d. C. Per quel che riguarda la congrua il medesimo can. 471 dice « assignata eidem congrua fructuum pa tione arbitrio Episcopi », il che non significa doversi raggiungere, nè potersi oltrepassare la congrua governativa. Si veda del resto in proposito il quesito precedente.

56. — Il sac. W. della diocesi di M., esercitando già da tre anni cura d'anime a titolo amovibile, nella diocesi di S. domandò e ottenne dal suo vescovo la escardinazione, dopo di che seguitò a restare nella diocesi di S. V., ove ottenne poi una parrocchia. Ora essendo venuto in urto coll'attuale vescovo di S., questi fatte le opportune indagini ha trovato che mancano le lettere di incardinazione, e vuole che senz'altro W. torni nella diocesi di M. – È nel suo diritto?

R. — Se la cosa deve giudicarsi a norma del Codice, non sembra. Questo infatti non ammette solo la incardinazione esplicita, che richiede esplicita lettere di incardinazione (c. 112), ma anche l'implicita, per cui bisogna e basta che il chierico riceva dall'Ordinario della nuova diocesi un beneficio residenziale col consenso scritto del suo Ordinario di dipartirsi in perpetuo dalla sua diocesi (c. 114). Dicendosi dunque nel caso che il sac. W. ebbe dal suo Ordinario di M. le lettere di escardinazione, che certo comprendono tale licenza, e *poi* dall'Ordinario di S. ottenne una parrocchia, che certo è beneficio residenziale, l'incardinazione in S. è perfetta.

Riguardo invece al diritto precedente, il decreto « A primis » della S. C. del Concilio, del 1898 richiedeva il documento scritto anche dell'incardinazione « non oretenus fiat, sed in scriptis, absolute et in perpetuum, praestito ad hoc iuramento ad instar illius quod constitutio *Speculatores* pro domicilio acquirendo praescripserat ». Sembra che il giuramento non sia richiesto ad validitatem (S. C. C., in Bismarckien et aliarum, 31 ian. 1913), ma la forma scritta si, poichè, come fu contemporaneamente dichiarato nella detta Bismarckien, essa è prescritta non solo *ad probationem* (nel qual caso può giungersi per altre vie alla certezza del fatto, cfr. can. 1829-31 e Cod. civ., art. 1314, 1364) ma *ad solemnitatem*, e quindi se non intervenne scrittura l'incardinazione è invalida. Bisogna dunque almeno dimostrare che la scrittura, intervenne, e quindi esibirla, o, se non si può esibire, dimostrare come fu perduta.

Se ciò non può fornirsi, il sac. W. non può ritenersi attualmente incardi-

nato alla diocesi di S., non avendo il Codice effetto retroattivo. Ne segue però che il Vescovo di S. possa senz'altro rimandarlo al vescovo di M? Se si fa questione di *summum ius*, possiamo cedere: ma, se la cosa deve trattarsi « ex naturali et canonica aequitate », non troveremmo ingiuste le rimostranze del vescovo di M. che si lagnasse di non essere stato a suo tempo informato del nessun effetto delle sue lettere di escardinazione, sicchè per tanti anni non ha potuto conoscere dirigere un suo suddito, nè servirsi dell'opera sua, o eventualmente emendarlo e punirlo; nè quelle stesse del sac. W., che dopo aver servito tanto tempo nella diocesi di S., si vede rigettato come un ferro-vecchio, ora che è certo in più difficile condizione di vita. Anche pei Vescovi deve pur valere il « qui sentit commodum, et incommodum sentire debet ».

BREVI RISPOSTE

69. — Dove il coro è posto, equidistante tra l'altare principale ove trovasi il tabernacolo del SS.mo, e un altro, che propriamente si trova in fondo al coro ed è detto *altare del coro* la prescrizione del direttorio. « Ad totam stropham *Tantum ergo*, et *O Salutaris Hostia*, non genuflectitur nisi SS. Sacramentum sit expositum in quopiam altari, vel saltem reconditum *in altari chori* », non va interpretata nel senso che la genuflessione non debba farsi quando il SS.mo è nel tabernacolo dell'altare principale, poichè è chiaro che nel caso, anche questo è veramente altare del coro, che fisicamente è con esso nello stesso rapporto che con l'altare nel fondo. Insomma esistendo il SS.mo o in quello principale, o in quello di fondo, la genuflessione deve farsi verso l'altare che lo contiene.

70. — Quanto fu detto a p. 92, n. 9, circa le immagini nell'altare del SS.mo, in linea generale, non pregiudica affatto la speciale disposizione *sinodale* che vieta « nulla Imago, nullumque Simulacrum ne Crucifixi quidem, nullaeve reliquiae Sanctorum in casu exponantur ». Tale prescrizione va senz'altro osservata religiosamente, poichè ben appoggiata al tenore dell'Istruzione Clementina: l'uso romano contrario non ha valore quando si hanno disposizioni categoriche ed obbligatorie in diocesi.

71. — Allorchè *causa gravis necessitatis* (c. 1231 § 2) il Parroco non compie l'associazione del Cadavere al cimitero dopo le esequie fatte in chiesa, il cappellano di una confraternita che facesse tale associazione senza permesso o delega del parroco non può mettersi la stola nera. L'incarico anche arbitrario dato dal Parroco al cappellano, si sostiene pienamente: il Codice dice infatti ha « vel per alium ». Se il parroco possa imporre l'obbligo di tale associazione al cappellano o anche ai membri della Congrega, è cosa che dipende dall'apprezzamento che delle circostanze, specie dell'impedimento del parroco, farà il vescovo.

72. — In conseguenza del decreto della S. C. dei Riti che eleva S. Teresa del Bambin Gesù a patrona principale, con S. Francesco Saverio, delle missioni « cum omnibus iuribus ac privilegiis liturgicis quae huic titulo conveniunt » certamente la festa d'entrambi va celebrata con rito doppio di 1ª classe e ottava *nei territori di tutte le Missioni*, secondo le regole comuni circa l'uso del calendario, tanto dai missionari, che dai sacerdoti indigeni, tanto del clero regolare che del secolare. Fuori di detti territori che cosa debban fare in proposito i missionari, non tocca a noi, ma alla competente autorità determinarlo.

73. — Il vivere i richiedenti *more nobilium* – specie come lo si interpreta nel meridionale – non è affatto ragione per concedere la celebrazione di Messa (funebre o di matrimonio) nella loro casa: appunto perchè non si verifica il « nisi agatur de aliquo casu *extraordinario* » a mente del can. 822, interpretato così chiaramente dalla S. C. dei Sacramenti nel 1926, e già prima dalla Commissione del Codice, 16 ott. 1919.

74. — La carica di Segretario del Capitolo soggiace a tutte le disposizioni particolari degli statuti capitolari. In genere esso vi è per redigere le risposte ufficiali. Ciò non impedisce che la corrispondenza col Capitolo si indirizzi al capo di questo. Anche per analogia con altri dicasteri, la corrispondenza, in genere, va aperta solo dal capo del Capitolo, il quale passerà poi al Segretario quello che non gli è personale. Ma le costituzioni capitolari fanno sempre legge in proposito.

75. — Circa le lezioni di I notturno, da leggere quando manca la Scrittura occorrente, è provveduto nelle *additiones et variationes in Rubr. Brev.*, tit. I, n. 4.

76. — Durante le ottave comuni, capitando uffici di rito semidoppio, e dovendomi celebrare la Messa *votiva* di santi, non si deve recitare neanche per ragione dell'ottava, nè il *Gloria*, nè il *Credo* ripugnando al rito *semplice* della Messa votiva. Il *Gloria* si dice in quelle de B. V. M. e degli Angeli. Il *Praefactio* ha regole proprie, esposte a suo tempo.

77. — Circa il diritto di conservare il timbro della Curia vescovile, il giudizio spetta al Capo della Curia, cioè al Vescovo, che può concedere tale diritto tanto al Vicario Generale, quanto al Cancelliere.

78. — Nell'eseguire le dispense pontificie, è bene che il Cancelliere vescovile apponga la sua *controfirma* dopo quella dell'Ordinario; quanto a redigere gli atti p. es., di giuramento suppletorio, basta l'intervento del Notaio di Curia.

79. — Il *Supplicandum SS.mo* nella risposta della Congregazione del Concilio, del 10 luglio 1925, circa gli arretrati di congrua già percepiti, indica solo quel che ritennero doversi fare gli E.mi Padri. Ma nella relazione del Segretario all'Udienza è riferito che il S. Padre si degnò annuire per la sanazione, con l'obbligo di una Messa cantata etc. Quindi la sanazione fu eseguita *fino a quella data;* nè occorre affatto rivolgersi al S. P. o alla S. Congregazione.

80. — Nei matrimoni *quando non segue la Messa*, non si può permettere che gli sposi stiano genuflessi in presbiterio su inginocchiatoi preparati e ornati con drappi e cuscini. L'uso contrario è sconvenevole e cozza con elementari regole liturgiche.

81. — Non si deve permettere, tanto meno a donne, di portare nei funerali braceri con incenso ardente, davanti o ai fianchi della bara.

82. — Il Calice, dovendo binarsi la Messa, non può deporsi sulla credenza su palla, ma – specie se l'intervallo è lungo – non conviene neppure che resti su l'altare: il Rituale vuole che si riporti in sagrestia, dovendo essere rigorosamente custodito. Riportarlo all'altare può solo il sacerdote o il diacono, non un suddiacono: a meno che non consti essersi le sacre specie totalmente disseccate.

83. — Quando il celebrante e il ministro sono seduti, non rispondano *in alcun modo* alle riverenze che alcuno del Clero, faccia passando dinanzi a loro.

84. — In una cattedrale ove la causa delle anime è affidata a persona che non *è gremio Capituli* – anche se Vicario generale (cfr. però can. 367 § 3) – nei funeri in cui interviene il Capitolo curato, spetta al capo di esso, nel caso all'Arciprete, in tutto, anche al domicilio del defunto, la parte di funzionante. Nelle processioni, o cortei funebri però, il primo posto nel Capitolo spetta al Vicario generale (c. 370). Come parroco il Vicario potrebbe indossare la stola, come l'Arciprete funzionante,

ma allora anzichè al Capitolo dovrebbe associarsi al funzionante, che, *ratione actualis officii*, terrebbe la destra.

85. — Secondo il Rituale non si asperge la salma all'ingresso in chiesa. L'uso contrario si è forse introdotto per il caso in cui il sacerdote *associante* debba, nella chiesa, cedere il posto di funzionante al Rettore della medesima (iura ecclesiae tumulantis incipiunt *a ianua*).

86. — Il Diacono che fa l'esposizione solenne per l'ora di adorazione anche pel Clero presente, può accedere solo all'altare e incensare il SS.mo, essendo tutto ciò di sua competenza, che non cessa per esservi altri sacerdoti presenti.

87. — Le parole del can. 1204 « exsequiis super illud *in eadem* (ecclesia) celebratis » non vietano affatto la preghiera pubblica o privata nella *casa* del defunto Riguardo alla Messa però cfr. can. 822, § 4.

CRONACA ECCLESIASTICA

Avviso. – Si rende noto che le iscrizioni per la pratica amministrativa del diritto canonico presso lo *Studio* della Sacra Congregazione del Concilio sono già aperte e si chiuderanno il 30 novembre prossimo.

Cause di Santi e Beati. – *Martedì, 30 ottobre 1928*, presso l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Aidano Gasquet, ponente della causa di canonizzazione del Beato Roberto Cardinale Bellarmino, della *Compagnia di Gesù*, si è tenuta la Congregazione *Antipreparatoria* dei Sacri Riti, nella quale dai R.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi della medesima, si è discusso il dubbio su due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione dello stesso Beato, i quali vengono proposti per la sua *canonizzazione*.

L'inaugurazione dell'anno giuridico. – *Lunedì, 1° ottobre*, nel Palazzo Apostolico Vaticano, ebbe luogo la solenne inaugurazione dell'anno giuridico. Dopo la Messa dello Spirito Santo e la prestazione del giuramento, gli Uditori, con gli Ufficiali del Sacro Tribunale e gli Avvocati Rotali, furono ammessi all'augusta presenta del S. Padre. L'Ill.mo e R.mo Monsignor Massimo Massimi, decano, lesse il seguente indirizzo:

« *Beatissimo Padre*,

« Non sembra vero, eppure sono già passati vent'anni dal giorno in cui venimmo qua, innanzi al trono di Pio X, di santa memoria, per riprendere le secolari tradizioni della Rota, da Lui richiamata a vita operosa.

« Infatti la Costituzione Apostolica *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908, volta a riordinare la Curia Romana, deplorando che le cause contenziose, richiedenti l'ordine giudiziario, gravassero le Sacre Congregazioni, le devolveva al Tribunale della Sacra Romana Rota, restituendolo in esercizio secondo una propria legge. Era un ritorno all'antico, tanto più naturale in

quanto il Tribunale della Rota non era stato mai soppresso, ma aveva cessato di funzionare per ragioni indipendenti dalla volontà della Chiesa. Ed era insieme una disposizione della più grande importanza per la verità e la giustizia, cui viene offerta la migliore garanzia dal pieno e libero dibattito e dalla necessaria e ampia motivazione delle sentenze. Corrispondeva il provvedimento alla grandiosa iniziativa della Codificazione, come, in genere, della Riforma della Curia, dice la Costituzione Apostolica stessa, e in specie della Rota fa fede l'Eminentissimo Cardinal Lega. Il quale, nel proemio alla collezione delle sue sentenze, pubblicata quest'anno, attesta di aver udito più volte da Pio X che la sua intenzione, nel richiamare in esercizio la Rota, era stata appunto quella che il Sacro Tribunale opportunamente e prudentemente spiegasse la lettera e la mente del Codice per mezzo della sua giurisprudenza.

« Da quel giorno sono passati vent'anni, e l'opera del Tribunale si è svolta regolarmente, pur in mezzo a molte difficoltà. La sua attività fu notevole fin dai primi anni, ebbe una brusca, ma ben spiegabile diminuzione nel tempo di guerra e nel biennio immediatamente successivo, per poi riprendere e crescere di anno in anno. Così nell'anno scorso furono emanate *cinquantanove* sentenze definitive, contro le *cinquantacinque* dell'anno precedente. E, se nel nostro Tribunale sono state in prevalenza le cause matrimoniali, pure tutta la materia del diritto è stata trattata: dalle cause spirituali a quelle civili di dominio, di obbligazioni, di eredità. Le decisioni o sentenze vennero pubblicate in volumi annuali di cui parecchi sono già esauriti. Ed ora si è aggiunto ad essi il bel volume delle sentenze *coram Lega*, che si riannoda degnamente alle classiche collezioni dei *coram*. Con tali pubblicazioni la giurisprudenza della Rota è messa a disposizione dei Tribunali ecclesiastici di tutto il mondo.

« Nell'inaugurare oggi il quinquennio, che porterà al Giubileo della nuova Rota, ci conforta il pensare che la tecnica del Tribunale tende di sua natura al meglio. Passano i singoli Uditori – e in questo ventennio ne sono morti ben dodici, ultimo dei quali Mons. Francesco Solieri, defunto nel corso dell'anno – ma il Collegio rimane. Si rifermano a poco a poco le tradizioni, che quaranta anni di silenzio avevano interrotte, la giurisprudenza da principio naturalmente incerta, s'afferma, e quel che dice Girolamo in lode dello studioso adulto, deve valere anche per la rinnovata Rota, destinata ad essere *aetate doctior, usu tritior, processu temporis sapientior*. Gioverà anche, speriamo, a perfezionare la procedura rotale il nuovo Regolamento, che abbiamo laboriosamente preparato.

« Ma queste speranze non ci dispensano dai forti proponimenti, o meglio dal giuramento di compiere fedelmente il nostro dovere, nè dal chiedere il necessario aiuto dall'alto. Così abbiamo fatto or ora, invocando lo Spirito Santo, unanimi nella preghiera, *cum Maria Matre Iesu*. Ci resta a chiedere. la Benedizione Apostolica, che dalla Santità Vostra umilmente imploriamo »

Il S. P. rispose che non poteva che rallegrarsi delle belle cose udite. Ricordò che le rassegne retrospettive una volta si facevano più raramente, ad ogni 25° ad ogni 50° ad ogni secolo, mentre oggi è invalso l'uso di commemorare anche i ventenni e talvolta perfino i decenni. Il Santo Padre

riconosce che, in un certo senso, l'uso di più frequenti rassegne retrospettive è giustificato dal fatto che ora si cammina molto più presto; un decennio, un ventennio degli anni presenti in genere contengono molto più di attività, di opere, o per lo meno di effetti, che non un maggior numero di anni in tempi ormai lontani, giustificati anche quelli in confronto dei presenti, dalla profonda differenza dei mezzi, che allora erano offerti in aiuto all'attività ed operosità umana.

Comunque il Papa non poteva che rallegrarsi di un ventennio di vita così bene avviato verso il 25° che il decano della Rota nel suo discorso, forse in omaggio alle abitudini dei tempi passati, non aveva potuto fare a meno di ricordare, dicendo che il ventennio già trascorso è felice presagio del venticinquennio che oramai si avvicina. E certo da quello, che il Tribunale della Rota ha dato fin qui, si può con non oscuro auspicio prevedere a pregustare quello che esso è per dare ancora.

Qui il Santo Padre si compiaceva di associare nel suo pensiero al prossimo Giubileo della Rota il suo cinquantesimo anno di sacerdozio che comincerà, proprio poco tempo dopo da che il 20° anno della rinnovata vita del Tribunale si è compiuto.

Il Santo Padre aggiunse che, aveva già parlato lungamente di quei suoi diletti figli a Dio nella sua preghiera e particolarmente nel Santo Sacrificio, che la mattina stessa aveva offerto per loro al Signore, invocando le sue benedizioni su loro, sull'opera loro e su tutto quel bene che la Santa Chiesa da loro attende. Non gli restava pertanto che esprimere il suo fervido augurio che come al tribunale della Rota, così a ciascuno di quelli, che alla sua vita nei diversi gradi partecipano, si possa sempre applicare il detto già ricordato: « aetate doctior, usu tritior, processu temporis sapientior ». Ed infine sopra di loro e tutta l'opera loro, sui loro studi e sulle loro nobili fatiche e preoccupazioni impartiva di tutto cuore la Benedizione Apostolica che essi, da buoni figliuoli, erano venuti a chiedere al Padre comune.

Lutto nel Sacro Collegio. – Sabato 30 giugno, spegnevasi serenamente il Cardinale Giovanni Tacci.

Era nato in Mogliano (arcidiocesi di Fermo) il 12 novembre 1863 dal prof. Luigi Tacci e dalla signora Maria Monti Guarnieri.

Iniziò i suoi studi nel Seminario diocesano di Tolentino, e nel 1881 entrò nel Pont. Seminario Romano, distinguendosi nello studio delle scienze filosofiche e teologiche. Nel 1885 fu ammesso nella Accademia dei Nobili Ecclesiastici, e il giorno 19 settembre 1886 fu ordinato Sacerdote. Nel 1889 coronò i suoi studi, conseguendo la laurea in diritto canonico e civile.

Fu in seguito, dalla s. m. di Leone XIII, nominato Abbreviatore del Parco Maggiore, e il medesimo Sommo Pontefice, riconoscendone i meriti, benchè ancora in giovane età, lo destinò Vescovo di Città della Pieve, alla quale Sede cattedrale fu preconizzato il 18 marzo 1895. I dieci anni del suo governo episcolale sono rimasti e rimangono per i suoi antichi diocesani un affettuoso e grato ricordo, specialmente nei poveri da lui largamente sovvenuti.

La s. m. di Pio X lo destinò Delegato Apostolico a Costantinopoli, promovendolo alla sede Metropolitana titolare di Nicea; e nel dicembre 1905 Mons. Tacci prendeva possesso dell'alto incarico. In seguito Mons. Tacci fu nominato Nunzio Apostolico nel Belgio, cui unì – nel 1911 – la carica di Internunzio in Olanda. Il Pontefice Bendetto XV lo nominò nel 1916 Suo Maggiordomo, ed in seguito, nel 1918, lo incaricò della Prefettura dei Sacri Palazzi Apostolici.

Lo stesso Sommo Pontefice, nel Concistoro segreto del 13 giugno 1921, lo creava Cardinale di S. Romana Chiesa, assegnandogli poi nel successivo Concistoro segreto del 16 giugno, il titolo di S. Maria in Trastevere.

Fu chiamato quindi, dalla fiducia del regnante pontefice, a reggere la S. Congregazione per la Chiesa Orientale, incarico che poi dovè declinare per motivi di salute.

Il Cardinale Giovanni Tacci apparteneva alle S. Congregazioni per la Chiesa Orientale, del Concilio, di Propaganda, Commissario Affari Eccl. straord. Interprete del Codice.

Il 24 ottobre decedeva pure l'E.mo Sig. Card. Gaetano de Lai, sottodecano del S. Collegio, Vescovo di Sabina e Segretario della S. Congr. Concistoriale. Era nato in Malo, dioc. di Vicenza il 30 luglio 1853: entrò nel Seminario Vicentino nel 1867 e tre anni dopo al Seminario Romano, ove conseguì i gradi accademici. Per compire la sua cultura canonica entrò nel 1882 nello Studio del Concilio, ove grandemente si distinse, a segno che i superiori della Congregazione lo vollero tra gli ufficiali, ed egli ne percorse la carriera fino ad esserne sottosegretario nel 1891. Nel frattempo non trascurò di esercitare il sacro ministero con l'assistenza al Circolo S. Pietro e al Consiglio Superiore della Gioventù Cattolica Italiana o all'Unione Romana e zelando l'opera delle prime comunioni nella Casa degli Esercizi Spirituali presso Ponte Rotto, palestra spirituale di volenterosi sacerdoti, e assistendo il Circolo popolare del Sacro Cuore in Santa Maria in Via e dando il suo tempo e la sua carità alle Scuole notturne.

Nel 1887, avendo avuto incarico di una delicata missione presso alcune diocesi, fu a Mantova dove conobbe per la prima volta quel Vescovo Monsignor Sarto che fu poi il Sommo Pontefice Pio X di s. m.

Promosso alla Porpora Mons. Cavicchioni, fu nominato nel 1903 Pro-Segretario e l'11 novembre dello stesso anno promosso Segretario del Concilio. Il Card. De Lai coprì pure la carica di Vicario del Capitolo di S. Maria *ad Martyres* e di S. Maria in Trastevere e di Deputato del Pontificio Seminario Romano. Le Accademie teologica e liturgica lo annoverarono tra i migliori Emeriti.

In ciascun ufficio che fu chiamato ad esercitare il Card. De Lai, e in ciascuna opera di sacro Ministero, si addimostrò di intelligenza superiore; creato Cardinale nel Concistoro del 16 dicembre 1907 venne poi nominato Segretario della S. Congregazione Concistoriale e nel Concistoro del 27 novembre 1911, dimessa la Diaconia di S. Nicola in Carcere, optò per la diocesi suburbicaria di Sabina alla quale in questi ultimi tempi, fu annessa quella di Poggio Mirteto. Egli ricevette la consacrazione episcopale il 17 dicembre 1911, per le auguste mani del S. Padre Pio X. Fu anche *Legato a latere* al

Concilio Plenario di Sicilia nel 1920, al Congresso Eucaristico Nazionale di Genova nel 1923, al Concilio Plenario Sardo nel 1924.

Apparteneva alle Sacre Congregazioni del S. Offizio, del Concilio, dei Religiosi, della Cerimoniale, degli Affari Ecclesiastici Straordinari, e dei Seminari e delle Università degli Studii.

RECENSIONI

MENNELLA sac. FILIPPO, *La Teologia eucaristica esposta in cinque discorsi.* Ischia, presso l'A. canonico della Cattedrale, (Roma, Desclée) 1925. In–8° di p. 116. – L. 5.

L'idea che ha guidato l'A. è stata ottima: conoscendo per esperienza come la predicazione, per essere efficace, deve avere per contenenza solida dottrina teologica, ha voluto dare un saggio del come, uno studente di teologia, che ha di fresco svolto il trattato *de Eucharistia*, potrebbe e dovrebbe esporlo in istruzioni al popolo. E vi è felicemente riuscito: i cinque temi « Reale presenza e visita », « Comunione », « Messa » etc. congiungono assai bene dottrina e pratica, devozione e sentimento, e, possono ben servire a efficace volgarizzamento del dogma e ad alimento della pietà. L'A. farà bene se, giusta la sua promessa, ci darà altri saggi, circa gli altri trattati teologici.

PENNINO P. VINCENZO M., *Un conforto al Cuore SS.mo di Gesè nel 1° Venerdì di ogni mese.* Colloqui per la Comunione riparatrice. Napoli. De Falco 1928. In–12° di p. 398. – L. 12 presso l'A.: Santuari dei Missionari del S. Cuore, in Afragola, o in Roma presso Desclée.

Sebbene scritto prima della mirabile enciclica su la riparazione dovuta al Sacro Cuore, pure questo libro ne illustra ampiamente e praticamente i principali concetti e serve ottimamente per lo scopo di apparecchiare i fedeli a compier bene la Comunione riparatrice. La raccolta è piuttosto copiosa e basta pel corso di due anni: quanto alla sostanza possiamo bene associarci al giudizio dell'Ecc.mo Vescovo di Pozzuoli: « Pieni di contenuto dottrinale e di sicure aspirazioni bibliche si mantengono in una linea che veramente eleva l'anima, senza cader mai in familiarità svenevoli e in quelle volgarità disdicenti che purtroppo s'incontrano in lavori di tal genere ».

La responsabilità civile del proprietario di autoveicolo nella legge, nella dottrina e nella giurisprudenza dell'avvocato MARCELLO MONTANI – Editore Desclée e C. – Roma. L. 5.

Quanti o per studio, o per dovere professionale o anche per semplice curiosità intellettuale si occupano della dibattuta questione della responsabilità civile, in conseguenza di infortuni automobilistici troveranno in questo volumetto, che l'avv. Marcello Montani ha scritto, e che gli editori Descleée e C. hanno pubblicato in nitida ed elegante veste tipografica, tutto ciò che sulla questione stessa è stato statuito, scritto e giudicato.

Dal diritto romano alle attuali interpretazioni della legge speciale, l'autore esamina in rapida sintesi, ma compiutamente, legislazioni, teorie, dibattiti parlamentari e pronunzie di consessi giudicanti, per giungere a una conclusione apparentemente audace, ma sostanzialmente vera ed umana.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.